

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 febbraio 2012

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010.</u>	Pag. 3
<u>Regolamento n. 1257/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata</u>	» 12
<u>Regolamento n. 1258/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari</u>	» 15
<u>Regolamento n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari</u>	» 18
<u>Regolamento n. 1260/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2011 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010</u>	» 24
<u>Regolamento n. 1261/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u>	» 26
<i>Publicati nel n. L 320 del 3 dicembre 2011</i>	
<u>Regolamento n. 1262/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa</u>	» 28



<u>Regolamento n. 1263/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, concernente l'autorizzazione di <i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 16774), <i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 12856), <i>Lactobacillus paracasei</i> (DSM 16245), <i>Lactobacillus paracasei</i> (DSM 16773), <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 12836), <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 12837), <i>Lactobacillus brevis</i> (DSM 12835), <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 30121), <i>Lactococcus lactis</i> (DSM 11037), <i>Lactococcus lactis</i> (NCIMB 30160), <i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 16243) e <i>Pediococcus pentosaceus</i> (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. . . .</u>	Pag. 30
Regolamento n. 1264/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli <i>Publicati nel n. L 322 del 6 dicembre 2011</i>	» 36
<u>Regolamento n. 1265/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 per le navi battenti bandiera polacca.</u>	» 38
<u>Regolamento n. 1266/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, che determina, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l'Irlanda, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo.</u>	» 40
<u>Regolamento n. 1267/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi</u>	» 41
Regolamento n. 1268/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 55
Regolamento n. 1269/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12	» 57
Regolamento n. 1270/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota <i>Publicati nel n. L 324 del 7 dicembre 2011</i>	» 59
<u>Regolamento n. 1271/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.</u>	» 60
<u>Regolamento n. 1272/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.</u>	» 62
<u>Regolamento n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso</u>	» 65
<u>Regolamento n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.</u>	» 83
Regolamento n. 1275/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli <i>Publicati nel n. L 325 dell'8 dicembre 2011</i>	» 103

DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2011/92 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio</u>	Pag. 105
<i>Publicata nel n. L 335 del 17 dicembre 2011</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2011 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, prevede che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e

garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.

- (5) Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate in conformità delle norme stabilite in detti piani. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock⁽²⁾ («piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»).
- (6) Alla luce dei più recenti pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza determinare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità permetterebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe, pertanto, avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la bandiera di detto Stato membro.
- (7) Alla luce dei più recenti pareri scientifici, è opportuno introdurre tale flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico già nel 2011. Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.



- (8) L'uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti, rispettivamente, la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e le informazioni riguardanti i dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione tali dati.
- (9) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (10) Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca e per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che tali attività di pesca siano aperte il 1° gennaio 2012. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) n. 1124/2010 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni del presente regolamento che consentono la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011. Per ragioni di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente a seguito della pubblicazione,
- a) zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), le zone geografiche specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ⁽³⁾;
- b) «Mar Baltico», le sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
- c) «peschereccio dell'UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- d) «totale ammissibile di catture (TAC)», il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- e) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) «giorno di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e assegnazioni

I TAC, la ripartizione di tali TAC tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2012 e modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 per quanto riguarda la gestione dello sforzo di pesca relativamente agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'UE operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.



2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
- b) se le catture rientrano in una quota dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.

3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 si applicano a tale sottodivisione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Modifica del regolamento (UE) n. 1124/2010

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI



ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è riportata la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona:	Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	86 905			
Svezia	19 095			
Unione	106 000			
TAC	106 000			TAC analitico

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona:	Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	2 930			
Germania	11 532			
Finlandia	1			
Polonia	2 719			
Svezia	3 718			
Unione	20 900			
TAC	20 900			TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell'UE) HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	1 725	
Germania	457	
Estonia	8 810	
Finlandia	17 197	
Lettonia	2 174	
Lituania	2 289	
Polonia	19 537	
Svezia	26 228	
Unione	78 417	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	14 120	
Lettonia	16 456	
Unione	30 576	
TAC	30 576	TAC analitico

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Sottodivisioni 25-32 (acque dell'UE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	15 587	
Germania	6 200	
Estonia	1 519	
Finlandia	1 193	
Lettonia	5 795	
Lituania	3 818	
Polonia	17 947	
Svezia	15 791	
Unione	67 850	
TAC	Non pertinente	TAC analitico



Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	9 298		
Germania	4 546		
Estonia	206		
Finlandia	183		
Lettonia	769		
Lituania	499		
Polonia	2 487		
Svezia	3 312		
Unione	21 300		
TAC	21 300		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-32 (acque dell'UE) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2 070		
Germania	230		
Polonia	433		
Svezia	156		
Unione	2 889		
TAC	2 889		

TAC precauzionale
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-31 (acque dell'UE) SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	25 396 ⁽¹⁾		
Germania	2 826 ⁽¹⁾		
Estonia	2 581 ⁽¹⁾		
Finlandia	31 667 ⁽¹⁾		
Lettonia	16 153 ⁽¹⁾		
Lituania	1 899 ⁽¹⁾		
Polonia	7 704 ⁽¹⁾		
Svezia	34 327 ⁽¹⁾		
Unione	122 553 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Numero di individui.




Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Sottodivisione 32 (acque dell'UE) SAL/3D32.
Estonia	1 581 ⁽¹⁾		
Finlandia	13 838 ⁽¹⁾		
Unione	15 419 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Numero di individui.

Specie:	Spratto e catture connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-32 (acque dell'UE) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	22 218		
Germania	14 076		
Estonia	25 800		
Finlandia	11 631		
Lettonia	31 160		
Lituania	11 272		
Polonia	66 128		
Svezia	42 952		
Unione	225 237 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	


⁽¹⁾ Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8 % del TAC.



ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1. Gli Stati membri assegnano il diritto ai pescherecci battenti le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi «jigging» fino a:
 - a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e
 - b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.
2. Il numero annuo massimo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.
3. In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.




ALLEGATO III

«ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1. Gli Stati membri assegnano il diritto ai pescherecci battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi "jigging" fino a:
 - a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e
 - b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.
 2. Il numero annuo massimo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.
 3. In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.»
-



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1257/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annuali di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 e di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90.
- (2) L'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2008 assegna 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 a titolo di tagli selezionati di carne bovina conformi a una precisa definizione.
- (3) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Argentina ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all'Unione europea⁽³⁾, approvato con decisione 2011/769/UE del Consiglio⁽⁴⁾, ha aggiunto un quantitativo supplementare di 1 500 tonnellate al contingente tariffario dell'Unione europea di carni bovine disossate, fresche o refrigerate, assegnato all'Argentina. Per i primi quattro anni di applicazione l'aumento sarà di 2 000 tonnellate annue. L'accordo prevede inoltre un'assegnazione nazionale per l'Argentina di 200 tonnellate nell'ambito del contingente tariffario dell'Unione europea di carne di bufalo disossata congelata, mentre l'assegnazione dell'Argentina comprende anche carne fresca e refrigerata.
- (4) Per motivi di chiarezza è opportuno specificare il paese di origine della carne di bufalo.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.⁽³⁾ GU L 317 del 30.11.2011, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 317 del 30.11.2011, pag. 10.

- (5) L'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 810/2008 assegna 1 300 tonnellate di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 a titolo di tagli di carne bovina di alta qualità conformi a una precisa definizione.
- (6) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all'Unione europea⁽⁵⁾, approvato con decisione 2011/767/UE del Consiglio⁽⁶⁾, prevede una modifica della definizione del contingente tariffario dell'Unione europea di 1 300 tonnellate di carne bovina di alta qualità.
- (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è modificato come segue:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 66 750 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Il quantitativo totale è pari a 66 625 t per il periodo contingente 2011/2012 e a 67 250 t per i periodi contingenti 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;»
 - b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, originaria dell'Australia, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4001;»

⁽⁵⁾ GU L 317 del 30.11.2011, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 317 del 30.11.2011, pag. 2.

c) è aggiunta la seguente lettera c):

- «c) 200 t di carne di bufalo disossata fresca, refrigerata o congelata di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90, originaria dell'Argentina, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4004.»

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) 29 500 t di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie 'JJ', 'J', 'U' o 'U2' e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie 'AA', 'A', o 'B', secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAG-PyA)».

Tuttavia, il quantitativo totale è pari a 29 375 t per il periodo contingente 2011/2012 e a 30 000 t per i periodi contingenti 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione "Carni bovine di alta qualità".

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4450.

(*) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.»;

b) alla lettera e), la definizione è sostituita dalla seguente:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie A, L, P, T o F, rifilate fino a uno spessore del grasso P o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board»;

3) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 2, lettere da a) a

e) e g), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma dell'articolo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo.»;

4) all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 2, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.»;

5) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingente, per i contingenti tariffari di importazione recanti i numeri d'ordine 09.4001 e 09.4004, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingente precedente;»

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 2, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati IV, V e VI del presente regolamento.»;

6) nell'allegato I, la definizione è sostituita dalla seguente:

«**Carni bovine di alta qualità originarie di ...**

(definizione appropriata)

o carne di bufalo originaria dell'Australia

o carne di bufalo originaria dell'Argentina»;

7) nell'allegato II, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

per le carni originarie dell'Argentina:

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

b) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).»;

8) negli allegati IV, V e VI sono aggiunti il seguente numero d'ordine e il seguente paese di origine:

«09.4004»

«Argentina».



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione*



REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽²⁾, stabilisce i livelli massimi dei nitrati presenti in alcuni ortaggi a foglia.
- (2) In alcuni casi, i livelli massimi vengono superati nonostante recenti risultati di pratiche esemplari in campo agricolo; per immettere sul mercato taluni ortaggi a foglia, coltivati e destinati al consumo nei rispettivi territori, ad alcuni Stati membri è stata perciò concessa una deroga temporanea quando il tenore dei nitrati risulti superiore a quello massimo fissato.
- (3) In seguito all'applicazione dei livelli massimi dei nitrati nella lattuga e negli spinaci, sono state effettuate numerose indagini sui fattori che determinano la presenza di nitrati nella lattuga e negli spinaci e sulle misure da adottare per ridurre quanto più possibile la presenza di nitrati in questi ortaggi. Nonostante i progressi realizzati dalle pratiche esemplari agricole per ridurre la presenza di nitrati nella lattuga e negli spinaci freschi e nonostante l'applicazione rigorosa di tali pratiche, in alcune regioni dell'Unione non è possibile ottenere in questi ortaggi tenori di nitrati costantemente inferiori a quelli massimi attualmente ammissibili. Il motivo risiede nel fatto che il clima, e soprattutto la luce, costituiscono il principale fattore che determina la presenza di nitrati nella lattuga e negli spinaci. Le condizioni climatiche non possono essere gestite o modificate dal produttore.
- (4) Per conferire una base scientifica aggiornata a una strategia di ampio respiro in grado di gestire i rischi derivanti dai nitrati negli ortaggi, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha effettuato una valutazione scientifica dei rischi che ha considerato le informazioni più recenti. Tale valutazione ha dovuto tener conto di ogni considerazione pertinente ai rischi e ai benefici, ad esempio controbilanciando il possibile impatto negativo dei nitrati con l'effetto positivo del consumo di ortaggi

che, grazie alle proprietà antiossidanti o d'altro tipo di quest'ultimi, può annullare o riequilibrare i rischi dovuti ai nitrati e ai composti azotati.

- (5) In data 10 aprile 2008, su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (in prosieguo «il Panel») ha adottato un parere scientifico sui nitrati negli ortaggi ⁽³⁾. Il gruppo ha effettuato un'analisi comparata di rischi e vantaggi dell'esposizione al nitrato contenuto negli ortaggi. Essendo in generale improbabile che l'esposizione stimata al nitrato contenuto negli ortaggi porti a rischi significativi per la salute prevalgono i noti effetti benefici del consumo di ortaggi. Il Panel ha riconosciuto l'esistenza di circostanze occasionali che devono essere valutate caso per caso (condizioni sfavorevoli di produzione locale/casalanga quando gli ortaggi costituiscono una parte preponderante dell'alimentazione o nel caso di diete personalizzate ricche di ortaggi a foglia, come la rucola).
- (6) In seguito alla discussione sui provvedimenti da adottare per dissipare le preoccupazioni su eventuali rischi per lattanti e bambini piccoli dovuti a un'alimentazione esposta a elevate quantità di nitrati, la Commissione ha chiesto all'AESA un nuovo parere scientifico sui nitrati negli ortaggi. Esso doveva valutare in modo più dettagliato i possibili rischi legati alla presenza di nitrati negli ortaggi freschi consumati da lattanti e bambini piccoli, anche per l'elevata assunzione di tali sostanze attraverso l'alimentazione, e considerare dati recenti relativi alla presenza di nitrati negli ortaggi, dati più dettagliati relativi al consumo di ortaggi da parte dei lattanti e dei bambini piccoli e la possibilità di stabilire tenori di nitrati leggermente più elevati rispetto a quelli massimi attualmente in vigore negli ortaggi a foglia. In data 1 dicembre 2010, il Panel ha rilasciato una dichiarazione su eventuali rischi sanitari per lattanti e bambini piccoli, dovuti alla presenza di nitrati negli ortaggi a foglia ⁽⁴⁾.
- (7) In tale dichiarazione il Panel conclude che l'esposizione ai tenori massimi, attuali o previsti, di nitrati negli spinaci cotti a partire da spinaci freschi non costituisce probabilmente un problema sanitario, anche se non si può

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.⁽³⁾ Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables (Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta effettuata dalla Commissione europea di una valutazione scientifica dei rischi dei nitrati negli ortaggi), The EFSA Journal (2008) 689, pag. 1. <http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf>⁽⁴⁾ Gruppo di esperti della AESA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables (Parere scientifico sui possibili rischi sanitari per lattanti e bambini piccoli, dovuti alla presenza di nitrati negli ortaggi a foglia). EFSA Journal 2010;8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935 <http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf>

escludere un rischio per alcuni lattanti la cui alimentazione preveda più di un pasto giornaliero a base di spinaci. L'AESA sostiene che non si è tenuto conto di possibili cambiamenti del contenuto di nitrato dovuti alla trasformazione dei prodotti alimentari, come lavaggio, sbucciatura e/o cottura, in quanto impossibili da considerare per mancanza di dati significativi al riguardo. Il fatto di non considerare l'impatto della trasformazione dei prodotti alimentari sui livelli dei nitrati può portare a sovrastimare l'esposizione. Il Panel conclude infine che i tenori di nitrati nella lattuga non costituiscono un rischio per la salute dei bambini. Applicare gli attuali tenori massimi di nitrati nella lattuga e negli spinaci o innalzare i livelli massimi previsti di 500 mg/kg rispetto ai tenori massimi attuali avrebbe conseguenze trascurabili.

- (8) Per garantire nell'intera UE certezza giuridica ai produttori che applichino rigorosamente le pratiche esemplari agricole per ridurre quanto più possibile la presenza di nitrati negli spinaci e nella lattuga, è opportuno innalzare leggermente il tenore massimo dei nitrati in lattuga e spinaci freschi senza mettere in pericolo la sanità pubblica.
- (9) Dati i livelli talvolta molto elevati di nitrati nella rucola, è opportuno per quest'ultima fissare un tenore massimo. Il tenore massimo nella rucola dovrà essere rivisto tra 2 anni, in modo da abbassarne il livello dopo aver identificato i fattori coinvolti nella presenza di nitrati nella rucola e dopo aver attuato pratiche esemplari agricole capaci di ridurne al minimo il contenuto.
- (10) Poiché l'AESA è stata incaricata dalla Commissione di raccogliere in un unico database tutti i dati sulla presenza dei contaminanti nei prodotti alimentari, nitrati inclusi, è opportuno comunicare i risultati direttamente all'AESA.

- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi;
- 2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei livelli di nitrato negli ortaggi passibili di contenerne in misura rilevante, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano i risultati all'AESA a scadenze regolari.»

- 3) nell'allegato, sezione 1: «nitrato» è sostituito dalla sezione di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, i tenori massimi nella rucola di cui al punto 1.5 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

«Sezione I: Nitrato

Prodotti alimentari ⁽¹⁾		Tenori massimi (mg NO ₃ /kg)	
1.1	Spinaci freschi (<i>Spinacia oleracea</i>) ⁽²⁾		3 500
1.2	Spinaci in conserva, surgelati o congelati		2 000
1.3	Lattuga fresca (<i>Lactuca sativa</i> L.) (coltivata in ambiente protetto e in campo aperto), esclusa la lattuga di cui al punto 1.4	Raccolta fra il 1° ottobre e il 31 marzo: lattuga in coltura protetta	5 000
		lattuga coltivata in campo aperto	4 000
1.4	Lattuga di tipo "Iceberg"	Raccolta fra il 1° aprile e il 30 settembre: lattuga in coltura protetta	4 000
		lattuga coltivata in campo aperto	3 000
1.5	Rucola (<i>Eruca sativa</i> , <i>Diplotaxis</i> sp, <i>Brassica tenuifolia</i> , <i>Sisymbrium tenuifolium</i>)	Raccolta fra il 1° ottobre e il 31 marzo:	7 000
		Raccolta fra il 1° aprile e il 30 settembre:	6 000
1.6	Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		200»



REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽²⁾ fissa i tenori massimi applicabili alle diossine e ai PCB diossina-simili in una serie di prodotti alimentari.
- (2) Le diossine sono un insieme costituito da 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono spesso denominati «PCB diossina-simili». Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, avendo un altro profilo tossicologico, e sono denominati «PCB non diossina-simili».
- (3) Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità di questi diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattori di tossicità equivalente (TEF) in modo da agevolare la valutazione del rischio e il controllo normativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutte le diossine e a tutti i PCB diossina-simili che suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico vengono espressi mediante un'unità quantificabile, ovvero in tossicità equivalente di TCDD (TEQ).
- (4) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha tenuto un seminario di esperti dal 28 al 30 giugno 2005 dedicato a un riesame dei valori dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati dall'OMS nel 1998. Diversi valori, TEF sono stati modificati, in particolare per quanto concerne i PCB, i congeneri octaclorurati e i furani pentaclorurati. I dati sugli effetti dei nuovi valori TEF e sulla presenza di

tali sostanze riscontrata di recente figurano nella relazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» ⁽³⁾. È tuttavia opportuno rivedere i tenori massimi in PCB sulla base di questi nuovi dati.

- (5) Su richiesta della Commissione, il gruppo scientifico sui contaminanti della catena alimentare dell'EFSA ha adottato un parere sulla presenza di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari e nei mangimi ⁽⁴⁾.
- (6) La somma dei sei PCB marcatori o indicatori (PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180) comprende circa la metà della quantità totale di PCB non diossina-simili presenti nei prodotti alimentari e nei mangimi. Questa somma è considerata come un marcatore adeguato per le presenze e l'esposizione delle persone ai PCB non diossina-simili e dovrebbe pertanto essere fissata in quanto tenore massimo.
- (7) I tenori massimi sono stati stabiliti sulla base di recenti dati di presenza riuniti nella relazione scientifica dell'EFSA intitolata «Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed» ⁽⁵⁾ «risultati della sorveglianza dei PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari e nei mangimi». Anche se è possibile ottenere limiti di quantificazione meno elevati, si può osservare che un numero considerevole di laboratori applicano un limite di quantificazione inferiore a 1 µg/kg di grassi o anche 2 µg/kg di grassi. In alcuni casi, il fatto di esprimere il risultato dell'analisi come livello superiore potrebbe portare in alcuni casi a un livello vicino al tenore massimo, se erano stabiliti tenori massimi molto severi, anche se non è stato quantificato nessun PCB. Si è riconosciuto che i dati non erano molto numerosi per alcune categorie di prodotti alimentari. Sarebbe pertanto opportuno riesaminare i tenori massimi entro tre anni, basandosi su una base di dati più ampia ottenuta mediante un metodo d'analisi dotato di una sensibilità sufficientemente elevata per quantificare i bassi tenori.
- (8) Sono state concesse deroghe alla Finlandia e alla Svezia per la commercializzazione di pesce originario del Baltico e destinato ad essere consumato sul loro territorio, il cui tenore di diossine è superiore ai tenori massimi fissati per le diossine e alla somma delle diossine e dei PCB diossina-simili nel pesce. Questi Stati membri hanno rispettato la condizione relativa all'informazione dei consumatori sulle raccomandazioni nutrizionali. Essi comunicano ogni anno alla Commissione i risultati della sorveglianza dei tenori di diossine nel pesce del Baltico e le misure adottate per ridurre l'esposizione delle persone alle diossine presenti nel pesce del Baltico.

⁽³⁾ EFSA Journal 2010; 8(3):1385, <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf>

⁽⁴⁾ EFSA Journal (2005) 284, pag. 1, <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf>

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2010; 8(7):1701, <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf>

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.



- (9) Sulla base dei risultati della sorveglianza dei tenori di diossina e di PCB diossina-simili effettuata dalla Finlandia e dalla Svezia, la deroga concessa potrebbe limitarsi ad alcune specie di pesci. Tenuto conto della persistente presenza di diossine e di PCB nell'ambiente e pertanto nel pesce, è opportuno concedere tale deroga senza limiti di tempo.
- (10) La Lettonia ha chiesto per i salmoni selvaggi catturati una deroga simile a quella concessa alla Finlandia e alla Svezia. A tale scopo, la Lettonia ha dimostrato che l'esposizione delle persone alle diossine e ai PCB diossina-simili sul suo territorio non era superiore al livello medio più elevato in qualunque Stato membro e di essere dotata di un sistema che garantisce la piena e completa informazione dei consumatori sulle raccomandazioni nutrizionali relative alle restrizioni applicabili al consumo di tali specie di pesce del Baltico da parte di alcuni gruppi vulnerabili della popolazione, al fine di evitare rischi potenziali per la salute. Inoltre, la Lettonia dovrà garantire una sorveglianza dei tenori di diossine e di PCB diossina-simili nel pesce del Baltico; i risultati e le misure adottate per ridurre l'esposizione umana alle diossine e ai PCB diossina-simili nel pesce del Baltico devono essere comunicati alla Commissione. Ha inoltre adottato misure volte a ridurre l'esposizione delle persone alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nel pesce del Baltico. Le misure necessarie sono state adottate affinché i pesci e i prodotti trasformati della pesca non conformi ai tenori massimi dell'UE per i PCB non siano commercializzati in altri Stati membri.
- (11) Tenuto conto del fatto che il modo di contaminazione dei PCB non diossina-simili nel pesce del Baltico evidenzia analogie con la contaminazione delle diossine e dei PCB diossina-simili e tenuto conto inoltre del fatto che i PCB non diossina-simili sono molto persistenti nell'ambiente, è opportuno concedere una deroga concernente la presenza di PCB non diossina-simili analoga a quella relativa alle diossine e ai PCB diossina-simili nel pesce del Baltico.
- (12) È stato chiesto all'EFSA di esprimere un parere scientifico concernente la presenza di diossine e di PCB diossina-simili nel fegato di ovini e cervidi e concernente l'opportunità di fissare tenori massimi di diossine e di PCB nel fegato e nei prodotti da esso derivati in funzione del prodotto piuttosto che in rapporto alla materia grassa, come avviene attualmente. Di conseguenza, è opportuno riesaminare le disposizioni relative al fegato e ai prodotti da esso derivati, in particolare quelle riguardanti il fegato di ovini e di cervidi, quando sarà disponibile il parere dell'EFSA. Nell'attesa, è opportuno fissare il tenore massimo di diossine e di PCB in rapporto alla materia grassa.
- (13) Sino ad oggi, i prodotti alimentari contenenti meno dell'1 % di materie grasse erano esclusi dal tenore massimo di diossine e di PCB diossina-simili, tenuto conto del fatto che questi prodotti alimentari svolgono di solito un ruolo limitato nell'esposizione delle persone. Si è verificato tuttavia il caso che alcuni prodotti alimentari contengano meno dell'1 % di materie grasse ma tenori molto elevati di diossine e di PCB diossina-simili nel grasso. Di conseguenza, è opportuno applicare il tenore massimo a tali prodotti alimentari, ma in funzione del prodotto. Tenuto conto del fatto che un tenore massimo è fissato in funzione del prodotto per alcuni prodotti alimentari a basso contenuto di grassi, è opportuno applicare un tenore massimo in funzione del prodotto per i prodotti alimentari contenenti meno del 2 % di grassi.
- (14) Alla luce dei dati di controllo relativi alle diossine e ai PCB diossina-simili nei prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia, è opportuno fissare tenori massimi specifici meno elevati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia. L'Istituto federale di valutazione dei rischi della Germania ha rivolto all'EFSA una domanda specifica di valutazione dei rischi per i lattanti e la prima infanzia collegati alla presenza di diossine e di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia. È opportuno quindi riesaminare le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia non appena l'EFSA avrà espresso il suo parere.
- (15) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ed inoltre né il Parlamento europeo, né il Consiglio le ha contestate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 7 è modificato come segue:

- il titolo «**Deroghe temporanee**» è sostituito da «**Deroghe**»;
- il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. In deroga all'articolo 1, la Finlandia, la Svezia e la Lettonia possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di salmone selvaggio (*Salmo salar*) proveniente dalla regione baltica e dei prodotti da esso derivati destinati al consumo sul loro territorio, i cui tenori di diossina e/o quelli della somma di diossine e PCB diossina-simili e/o PCB non diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell'allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di salmone selvaggio proveniente dalla regione baltica e dei prodotti da esso derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute.

La Finlandia, la Svezia e la Lettonia continuano ad applicare le misure necessarie affinché il salmone selvaggio catturato e i prodotti da esso derivati non conformi ai requisiti stabiliti al punto 5.3 dell'allegato non siano commercializzati negli altri Stati membri.

La Finlandia, la Svezia e la Lettonia comunicano ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni nutrizionali e per garantire che il salmone selvaggio catturato e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati negli altri Stati membri. Forniscono inoltre prove dell'efficacia di tali misure.»



c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. In deroga all'articolo 1, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare la commercializzazione di aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm (*Clupea harengus*), salmerino selvatico (*Salvelinus* spp.), lampreda di fiume selvatica (*Lampetra fluviatilis*) e trota selvatica (*Salmo trutta*) e dei prodotti da essi derivati provenienti dalla regione baltica e destinati al consumo sul loro territorio i cui livelli di diossine e/o PCB diossina-simili e/o PCB non diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell'allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm, di salmerino selvatico, di lampreda di fiume selvatica e di trota selvatica originari della regione baltica e di prodotti da essi derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute.

La Finlandia e la Svezia continuano ad applicare le misure necessarie a garantire che l'aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm, il salmerino selvatico, la lampreda di

fiume selvatica e la trota selvatica e i prodotti da essi derivati non conformi stabiliti al punto 5.3 dell'allegato non siano commercializzati in altri Stati membri.

La Finlandia e la Svezia comunicano ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni nutrizionali e per garantire che il pesce e i prodotti derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri. Forniscono inoltre prove dell'efficacia di tali misure.»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

La sezione 5, «Diossine e PCB» dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificata come segue:

a) la sezione 5: Diossine e PCB è sostituita dal testo seguente:

«Sezione 5: Diossine e PCB»⁽³¹⁾

Prodotti alimentari		Tenori massimi		
		Somma di diossine (OMS-PCDD)/F-TEQ) ⁽³²⁾	Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) ⁽³²⁾	Somma di PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 e PCB180 (ICES - 6) ⁽³²⁾
5.1	Carne e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) dei seguenti animali ⁽⁶⁾ : — bovini e ovini — pollame — suini	2,5 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 1,75 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 1,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾	4,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 3,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾ 1,25 pg/g di grasso ⁽³³⁾	40 ng/g di grasso ⁽³³⁾ 40 ng/g di grasso ⁽³³⁾ 40 ng/g di grasso ⁽³³⁾
5.2	Fegato degli animali terrestri di cui al punto 5.1. ⁽⁶⁾ e relativi prodotti derivati	4,5 pg/g di grasso ⁽³³⁾	10,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾	40 ng/g di grasso ⁽³³⁾
5.3	Muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati ⁽²⁵⁾ ⁽³⁴⁾ , ad eccezione: — dell'anguilla selvatica — del pesce d'acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce — del fegato di pesce e dei prodotti derivati dalla sua trasformazione — degli oli di organismi marini Il tenore massimo per i crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾ . Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>), si applica al muscolo delle appendici.	3,5 pg/g di peso umido	6,5 pg/g di peso umido	75 ng/g di peso umido
5.4	Muscolo di pesce d'acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce, e prodotti derivati ⁽²⁵⁾	3,5 pg/g di peso umido	6,5 pg/g di peso umido	125 ng/g di peso umido
5.5	Muscolo di anguilla selvatica (<i>Anguilla anguilla</i>) e prodotti derivati	3,5 pg/g di peso umido	10,0 pg/g di peso umido	300 ng/g di peso umido
5.6	Fegato di pesce e prodotti derivati dalla sua trasformazione, esclusi gli oli di organismi marini di cui al punto 5.7	—	20,0 pg/g di peso umido ⁽³⁸⁾	200 ng/g di peso umido ⁽³⁸⁾
5.7	Oli di organismi marini (olio estratto dal corpo del pesce, dal suo fegato e oli di altri organismi marini destinati al consumo umano)	1,75 pg/g di grasso	6,0 pg/g di grasso	200 ng/g di grasso
5.8	Latte crudo ⁽⁶⁾ e prodotti lattiero caseari ⁽⁶⁾ , compreso il grasso del burro	2,5 pg/g di grasso ⁽³³⁾	5,5 pg/g di grasso ⁽³³⁾	40 ng/g di grasso ⁽³³⁾



Prodotti alimentari	Tenori massimi			
	Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) ⁽³²⁾	Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) ⁽³²⁾	Somma di PCB 28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 e PCB180 (ICES - 6) ⁽³²⁾	
5.9	Ova di galline e ovoprodotti ⁽⁶⁾	2,5 pg/g di grasso ⁽³³⁾	5,0 pg/g di grasso ⁽³³⁾	40 ng/g di grasso ⁽³³⁾
5.10	Grasso dei seguenti animali:			
	— bovini e ovini	2,5 pg/g di grasso	4,0 pg/g di grasso	40 ng/g di grasso
	— pollame	1,75 pg/g di grasso	3,0 pg/g di grasso	40 ng/g di grasso
	— suini	1,0 pg/g di grasso	1,25 pg/g di grasso	40 ng/g di grasso
5.11	Miscele di grassi animali	1,5 pg/g di grasso	2,50 pg/g di grasso	40 ng/g di grasso
5.12	Oli e grassi vegetali	0,75 pg/g di grasso	1,25 pg/g di grasso	40 ng/g di grasso
5.13	Prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia ⁽⁴⁾	0,1 pg/g di peso umido	0,2 pg/g di peso umido	1,0 ng/g di peso umido*

b) la nota 31 è sostituita dalla seguente:

«⁽³¹⁾ Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF)] e somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di PCDD, PCDF e policlorobifenili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell'OMS, utilizzando gli OMS-TEF]. OMS-TEF per la valutazione di rischi per l'uomo in base alle conclusioni del seminario di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (IPCS) tenutosi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)]

Congenero	TEF	Congenero	TEF
Dibenzo-p-diossine («PCDD»)		«PCB diossina-simili»: Non-orto PCB + Mono-orto PCB	
2,3,7,8-TCDD	1		
1,2,3,7,8-PeCDD	1	Non-orto PCB	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,03
OCDD	0,0003		
Dibenzofurani («PCDF»)		Mono-orto PCB	
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 105	0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03	PCB 114	0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3	PCB 118	0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 157	0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 189	0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0003		


Abbreviazioni utilizzate: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzo-p-diossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.»



c) la nota 33 è sostituita dalla seguente:

«⁽³³⁾ Il tenore massimo espresso in rapporto al grasso non si applica ai prodotti alimentari contenenti < 2 % di grassi. Per i prodotti alimentari che contengono meno del 2 % di grassi, il tenore massimo applicabile è il tenore in funzione del prodotto corrispondente al tenore in funzione del prodotto per un prodotto alimentare contenente 2 % di grassi, calcolato a partire dal tenore massimo fissato in rapporto al grasso, secondo la seguente formula:

Tenore massimo espresso in funzione del prodotto per i prodotti alimentari contenenti meno del 2 % di grassi = tenore massimo espresso in rapporto al grasso per questi prodotti alimentari × 0,02».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1260/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2011 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario del'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Tenendo conto del fatto che la disponibilità delle scorte d'intervento per le forniture del programma di distribuzione alimentare a favore degli indigenti nell'ambito del piano annuale 2012, adottato tramite il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione ⁽³⁾, è sostanzialmente ridotta rispetto agli anni precedenti, è opportuno prorogare il periodo di esecuzione del piano annuale 2011 adottato tramite il regolamento (UE) n. 945/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ per consentire agli Stati membri di integrare le derrate alimentari da distribuire ai beneficiari finali nell'ambito del piano annuale 2012 con le risorse che possono essere risparmiate nell'ambito del piano annuale 2011.
- (2) A seguito dei ricorsi avviati contro le gare d'appalto e dei ritardi nei procedimenti giudiziari ad essi relativi, la Grecia non è stata in grado di completare i pagamenti di alcuni acquisti di prodotti alimentari fatti sul mercato e di ritirare una parte dei quantitativi di burro ad essa assegnati dalle scorte d'intervento dell'Unione. Le autorità greche hanno presentato alla Commissione la richiesta di una proroga del termine fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione ⁽⁵⁾, e del termine fissato all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 945/2010. Il Portogallo ha presentato analoga richiesta relativa al termine per le operazioni di pagamento fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010. Tenuto conto della difficile situazione finanziaria di questi Stati membri, è opportuno permettere

loro di completare le operazioni di pagamento dei prodotti mobilitati sul mercato e consentire il ritiro dei quantitativi rimanenti di scorte d'intervento; queste forniture restano quindi a disposizione e vanno ad aumentare i quantitativi di prodotti alimentari da distribuire agli indigenti. È quindi necessario concedere una proroga di questi due termini. Per garantire parità di trattamento fra gli Stati membri, le deroghe devono comprendere tutte le operazioni di pagamento per i prodotti mobilitati sul mercato e tutti i ritiri di prodotti lattiero-caseari dalle scorte d'intervento nell'ambito del piano annuale 2011. Poiché il termine per le operazioni di pagamento dei prodotti mobilitati sul mercato era fissato al 1° settembre e il termine per il ritiro dei prodotti lattiero-caseari dalle scorte d'intervento dell'Unione era fissato al 30 settembre, queste due deroghe devono applicarsi con effetto retroattivo.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 945/2010 è modificato come segue:

- 1) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione 2011 termina il 29 febbraio 2012.»;

- 2) all'articolo 4, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011 il ritiro di burro e latte scremato in polvere dalle scorte d'intervento è effettuato dal 1° giugno al 31 dicembre 2011. Le spese sostenute per il mantenimento nelle scorte d'intervento dei quantitativi assegnati di burro e latte scremato in polvere dal 30 settembre fino alla data del ritiro effettivo dalle scorte d'intervento saranno a carico dello Stato membro al quale i prodotti sono stati assegnati nell'ambito del piano di distribuzione 2011.»;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 152 dell'11.6.2011, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 22.10.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.



3) è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010, per quanto concerne il piano di distribuzione annuale 2011, per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 807/2010, le operazioni di

pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall'operatore devono essere completate entro il 31 dicembre 2011.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 31 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1261/2011 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	58,8
	IL	98,1
	MA	39,1
	MK	68,6
	TN	143,0
	TR	75,8
	ZZ	80,6
0707 00 05	EG	193,3
	TR	97,0
	ZZ	145,2
0709 90 70	MA	31,4
	TR	125,9
	ZZ	78,7
0805 10 20	AR	36,9
	BR	41,5
	MA	56,6
	UY	42,5
	ZA	50,9
	ZZ	45,7
0805 20 10	MA	66,2
	ZZ	66,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	31,3
	IL	78,6
	JM	129,1
	TR	88,8
	UY	71,0
	ZZ	79,8
0805 50 10	TR	56,9
	ZZ	56,9
0808 10 80	CA	120,5
	CL	90,0
	CN	74,9
	US	119,9
	ZA	180,1
	ZZ	117,1
0808 20 50	CN	59,0
	TR	133,1
	ZZ	96,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1262/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2011

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio ⁽²⁾ («l'accordo»).
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all'anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo i trasferimenti tra gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti.

- (4) La Russia ha notificato all'Unione europea l'intenzione di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i termini stabiliti dall'accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2011.
- (5) L'articolo 10 dell'accordo dispone che a ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti vengono aumentati del 2,5 %.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.



ALLEGATO

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

Prodotti	(tonnellate)	
	Anno 2011	Anno 2012
SA. Prodotti laminati piatti		
SA1. Arrotolati	1 230 897	1 142 446
SA2. Lamiera pesante	297 127	303 549
SA3. Altri prodotti laminati piatti	676 140	656 769
SA4. Prodotti legati	113 444	115 900
SA5. Lamiere quarto legate	27 011	27 595
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	121 096	121 419
SB. Prodotti lunghi		
SB1. Barre	63 570	60 710
SB2. Vergella	374 481	357 635
SB3. Altri prodotti lunghi	586 180	559 633

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1263/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2011

concernente l'autorizzazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono state presentate le domande di autorizzazione per *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834). Dette domande erano corredate delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Le domande riguardano l'autorizzazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 6 settembre 2011

su *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)⁽²⁾, *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)⁽³⁾ e *Lactobacillus brevis* (DSM 12835)⁽⁴⁾, che tali microrganismi non hanno effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull'ambiente e che essi possono incrementare la produzione di insilati di tutti foraggi aumentando la produzione di acido acetico, il che comporta una più duratura stabilità aerobica degli insilati. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) L'Autorità ha concluso, nei suoi pareri del 6 settembre 2011 su *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)⁽⁵⁾, *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)⁽⁶⁾, *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)⁽⁷⁾, *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)⁽⁸⁾, *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)⁽⁹⁾, *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)⁽¹⁰⁾, *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)⁽¹¹⁾ e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)⁽¹²⁾, e nel suo parere dell'8 settembre 2011 su *Lactococcus lactis* (DSM 11037)⁽¹³⁾, che tali microrganismi non hanno effetti dannosi sulla salute animale o umana o sull'ambiente e che essi possono migliorare la produzione di insilati di tutti foraggi riducendo il pH e aumentando la conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM
- (2) EFSA Journal 2011; 9(9):2359.
 (3) EFSA Journal 2011; 9(9):2361.
 (4) EFSA Journal 2011; 9(9):2368.
 (5) EFSA Journal 2011; 9(9):2363.
 (6) EFSA Journal 2011; 9(9):2370.
 (7) EFSA Journal 2011; 9(9):2367.
 (8) EFSA Journal 2011; 9(9):2362.
 (9) EFSA Journal 2011; 9(9):2365.
 (10) EFSA Journal 2011; 9(9):2366.
 (11) EFSA Journal 2011; 9(9):2364.
 (12) EFSA Journal 2011; 9(9):2369.
 (13) EFSA Journal 2011; 9(9):2374.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego dei microrganismi descritti nell'allegato del presente regolamento.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I microrganismi di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per insilati», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
CFU/kg di materiale fresco									
Categoria degli additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati.									
1k2074	—	<i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 16774)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 16774) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 16774) Metodo analitico (!) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2075	—	<i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 12856)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 12856) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 12856) Metodo analitico (!) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2076	—	<i>Lactobacillus paracasei</i> (DSM 16245)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus paracasei</i> (DSM 16245) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactobacillus paracasei</i> (DSM 16245) Metodo analitico (!) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
1k2077	—	<i>Lactobacillus paracasei</i> (DSM 16773)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus paracasei</i> (DSM 16773) contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactobacillus paracasei</i> (DSM 16773) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2078	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 12836)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 12836) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 12836) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2079	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 12837)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 12837) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactobacillus plantarum</i> (DSM 12837) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
1k20710	—	<i>Lactobacillus brevis</i> (DSM 12835)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus brevis</i> (DSM 12835) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactobacillus brevis</i> (DSM 12835) Metodo analitico (*) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	CFU/kg di materiale fresco	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k20711	—	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 30121)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 30121) contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 30121) Metodo analitico (*) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	CFU/kg di materiale fresco	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2081	—	<i>Lactococcus lactis</i> (DSM 11037)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactococcus lactis</i> (DSM 11037) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactococcus lactis</i> (DSM 11037) Metodo analitico (*) Conteggio: metodo delle diluizioni successive su piastra utilizzando MRS agar (ISO 15214) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	CFU/kg di materiale fresco	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo CFU/kg di materiale fresco	massimo		
1k2082	—	<i>Lactococcus lactis</i> (NCIMB 30160)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus lactis</i> (NCIMB 30160) contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Lactococcus lactis</i> (NCIMB 30160) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo delle diluizioni successive su piastra utilizzando MRS agar (ISO 15214) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2102	—	<i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 16243)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 16243) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 16243) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15786) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2103	—	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (DSM 12834)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> (DSM 12834) contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Pediococcus pentosaceus</i> (DSM 12834) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15786) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURLs_feed_additives/Pages/index.aspx



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1264/2011 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	58,4
	MA	50,0
	MK	68,6
	TR	83,5
	ZZ	65,1
0707 00 05	EG	193,3
	TR	89,9
	ZZ	141,6
0709 90 70	MA	33,8
	TR	126,2
	ZZ	80,0
0805 10 20	AR	40,6
	BR	41,5
	MA	56,6
	TR	45,6
	UY	42,5
	ZA	48,9
	ZZ	46,0
0805 20 10	MA	71,8
	ZZ	71,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	32,0
	IL	76,9
	JM	129,1
	TR	74,8
	UY	71,0
	ZZ	76,8
0805 50 10	TR	62,3
	ZZ	62,3
0808 10 80	CA	120,5
	CL	90,0
	US	118,6
	ZA	180,1
	ZZ	127,3
0808 20 50	CN	82,4
	TR	133,1
	ZZ	107,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (UE) N. 1265/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.


Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.



ALLEGATO

N.	77/T&Q
Stato membro	Polonia
Stock	HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. (HER/3D-R30)
Specie	Aringa (<i>Clupea harengus</i>)
Zona	Acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
Data	15.11.2011



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1266/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2011

che determina, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l'Irlanda, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽²⁾, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 94, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2011/2012, deve essere effettuata anteriormente al 16 novembre della campagna di commercializzazione in corso.
- (2) A tal fine, l'Italia ha trasmesso alla Commissione le informazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.
- (3) Per contro, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa per la campagna di commercializzazione 2011/2012 in Danimarca, in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.

(4) In base alle stime di produzione quali risultano dalle informazioni fornite, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato complessivamente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti, elencati di seguito.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l'allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:

— Danimarca	0 tonnellate,
— Grecia	0 tonnellate,
— Irlanda	0 tonnellate,
— Italia	15 tonnellate,
— Lussemburgo	0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1267/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione⁽²⁾, la Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza competenti per l'effettuazione dei controlli e il rilascio dei certificati nei paesi terzi e pubblica detto elenco nell'allegato IV del regolamento.
- (2) La Commissione ha esaminato le domande di inclusione nel suddetto elenco ricevute entro il 31 ottobre 2009 e ha preso in considerazione solo le domande complete. Agli organismi e alle autorità di controllo interessati è stato chiesto di fornire informazioni supplementari entro due mesi per consentire alla Commissione di accertare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1235/2008. È opportuno inserire nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 unicamente gli organismi e le autorità di controllo per i quali è stato accertato, tramite l'esame successivo di tutte le informazioni ricevute, il rispetto di tali requisiti.
- (3) A causa del numero considerevole di domande presentate da organismi e autorità di controllo per le quali sono state chieste informazioni supplementari, l'esame delle domande e la compilazione del primo elenco hanno richiesto più tempo del previsto. Alla luce dell'esperienza acquisita si devono autorizzare gli Stati membri a continuare a concedere autorizzazioni all'importazione; occorre tuttavia che tali autorizzazioni abbiano una durata di validità massima e che gli Stati membri dispongano di un periodo più lungo per continuare a concederle.
- (4) Durante l'esame delle domande possono emergere difficoltà di comprensione delle situazioni in cui un organismo o un'autorità di controllo può essere soppresso dall'elenco a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. Al fine di evitare ulteriori difficoltà è necessario chiarire tali situazioni. I chiarimenti

non devono tuttavia comportare nuovi obblighi per gli organismi o le autorità di controllo.

- (5) L'esperienza ha dimostrato che possono sorgere difficoltà nell'interpretare le conseguenze delle irregolarità o delle infrazioni concernenti lo status biologico di un prodotto. Per evitare ulteriori difficoltà e chiarire il legame tra il regolamento (CE) n. 1235/2008, quale modificato dal presente regolamento, e le altre disposizioni in vigore relative alle importazioni di prodotti biologici dai paesi terzi, sembra pertanto necessario richiamare i doveri dell'organismo o dell'autorità di controllo degli Stati membri con riguardo ai prodotti non conformi importati a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. Tale chiarimento non deve tuttavia comportare nuovi obblighi per l'organismo o l'autorità di controllo e gli Stati membri.
- (6) Allo scopo di assicurare una transizione armoniosa dal sistema di autorizzazioni nazionali all'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza competenti per eseguire i controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi occorre che il presente regolamento si applichi dal 1º luglio 2012.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:


- 1) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un'autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto o un paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall'elenco di cui all'articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi:

- a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il 31 marzo;

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.



- b) se l'organismo o l'autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;
- c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;
- d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;
- e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;
- f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall'organismo o dall'autorità di controllo.

Se un organismo di controllo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall'elenco in conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione di soppressione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l'elenco modificato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.;

- 2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Prodotti non conformi

1. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l'immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

2. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

L'importatore e l'organismo o l'autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di cui all'articolo 13 del

presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

3. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un'autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un'infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, adotta tutti i provvedimenti necessari conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché la Commissione.;

- 3) l'articolo 19 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni scadono al più tardi 12 mesi dopo la loro concessione, ad eccezione di quelle che sono già state concesse per un periodo più lungo anteriormente al 1° luglio 2012.»;

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° luglio 2013 gli Stati membri non concedono più le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo se:

— i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un'autorità di controllo non figuranti nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 10, o

— i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un'autorità di controllo figuranti nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 10, ma dette merci non appartengono ad alcuna delle categorie di prodotti elencate nell'allegato IV per quanto concerne l'organismo o l'autorità di controllo di detto paese terzo.»;



c) al paragrafo 5, la data del «1° gennaio 2013» è sostituita dalla data del «1° luglio 2014»;

4) l'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL'EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Ai fini del presente allegato le categorie di prodotti sono designate dai seguenti codici:

A: Prodotti vegetali non trasformati

B: Animali vivi o prodotti animali non trasformati

C: Prodotti dell'acquacoltura

D: Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (*)

E: Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come mangimi (*)

F: Sementi e materiale di riproduzione

Salvo diversamente specificato, per ciascun organismo o autorità di controllo sono indicati al punto 2 l'indirizzo del sito Internet, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e), su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

“Organska Kontrola”

1. Indirizzo: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

2. Indirizzo Internet: <http://www.organskakontrola.ba>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BA	BA-BIO-101	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“CCPB Srl”

1. Indirizzo: Via Jacopo Barozzi n. 8, 40126 Bologna, Italia

2. Indirizzo Internet: <http://www.ccpb.it>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
HR	HR-BIO-102	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

(*) Gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.



“Organic Food Development Center”

1. Indirizzo: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, Cina

2. Indirizzo Internet: <http://www.ofdc.org.cn>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CN	CN-BIO-103	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1. Indirizzo: Calle 16 de septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Messico, C.P. 68026

2. Indirizzo Internet: <http://www.certimexsc.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX	MX-BIO-104	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“California Certified Organic Farmers”

1. Indirizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.ccof.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX	MX-BIO-105	x	—	—	x	—	x
US	US-BIO-105	x	x	—	x	x	x

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic Certifiers”

1. Indirizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.organiccertifiers.com>



3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
KR	KR-BIO-106	x	—	—	x	—	—
MX	MX-BIO-106	x	—	—	—	—	—
PH	PH-BIO-106	x	—	—	x	—	—
US	US-BIO-106	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Australian Certified Organic”

1. PO Box 530 — 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia

2. Indirizzo Internet: <http://www.australianorganic.com.au>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CK	CK-BIO-107	x	—	—	—	—	—
FJ	FJ-BIO-107	x	—	—	x	—	—
FK	FK-BIO-107	—	x	—	—	—	—
HK	HK-BIO-107	x	—	—	x	—	—
KR	KR-BIO-107	—	—	—	x	—	—
MG	MG-BIO-107	x	—	—	x	—	—
PG	PG-BIO-107	x	—	—	x	—	—
TH	TH-BIO-107	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic Standard”

1. Indirizzo: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, 01030, Ucraina

2. Indirizzo Internet: <http://www.organicstandard.com.ua>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
UA	UA-BIO-108	x	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015



“Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”

1. Indirizzo: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turchia

2. Indirizzo Internet: <http://www.etko.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AZ	AZ-BIO-109	x	—	—	x	—	—
GE	GE-BIO-109	x	—	—	—	—	—
KZ	KZ-BIO-109	x	—	—	x	—	—
RU	RU-BIO-109	x	—	—	x	—	—
RS	RS-BIO-109	x	—	—	x	—	—
TR	TR-BIO-109	x	x	—	x	—	—
UA	UA-BIO-109	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organización Internacional Agropecuaria”

1. Indirizzo: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentina

2. Indirizzo Internet: <http://www.oia.com.ar>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
UY	UY-BIO-110	—	x	—	—	—	—
BR	BR-BIO-110	—	x	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015


“International Certification Services, Inc.”

1. Indirizzo: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.ics-intl.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX	MX-BIO-111	—	—	—	x	—	—
PF	PF-BIO-111	—	—	—	x	—	—
US	US-BIO-111	x	—	—	x	—	—



4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Ecoglobe”

1. Indirizzo: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

2. Indirizzo Internet: <http://www.ecoglobe.am>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AM	AM-BIO-112	x	—	—	x	—	—
RU	RU-BIO-112	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Quality Assurance International”

1. Indirizzo: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.qai-inc.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX	MX-BIO-113	x	—	—	x	—	—
PY	PY-BIO-113	x	—	—	x	—	—
US	US-BIO-113	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“LibanCert”

1. Indirizzo: Chiah-Boulevard Kamil Chamoun — Baaklini Center — 4^o floor, Beirut, Libano

2. Indirizzo Internet: <http://www.libancert.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
JO	JO-BIO-114	x	—	—	x	—	—
LB	LB-BIO-114	x	—	—	x	—	—
SY	SY-BIO-114	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015



“Istituto Certificazione Etica e Ambientale”

1. Indirizzo: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italia

2. Indirizzo Internet: <http://www.icea.info>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE	AE-BIO-115	x	—	—	x	—	—
AL	AL-BIO-115	x	—	—	x	—	—
LA	LA-BIO-115	—	—	—	x	—	—
LB	LB-BIO-115	—	—	—	x	—	—
MD	MD-BIO-115	x	—	—	x	—	—
MG	MG-BIO-115	x	—	—	x	—	—
MX	MX-BIO-115	x	—	—	x	—	—
MY	MY-BIO-115	—	—	—	x	—	—
SN	SN-BIO-115	x	—	—	—	—	—
SY	SY-BIO-115	x	—	—	x	—	—
TH	TH-BIO-115	—	—	—	x	—	—
TR	TR-BIO-115	x	—	—	x	—	—
UY	UY-BIO-115	x	—	—	x	—	—
VN	VN-BIO-115	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Oregon Tilth”

1. Indirizzo: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, USA

2. Indirizzo Internet: <http://tilth.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
US	US-BIO-116	x	—	—	x	—	x

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Caucacert Ltd”

1. Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5º floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2. Indirizzo Internet: <http://www.caucacert.ge>



3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GE	GE-BIO-117	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Bio Latina Certificadora”

1. Indirizzo: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Perù

2. Indirizzo Internet: <http://www.biolatina.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PE	PE-BIO-118	x	—	—	—	—	—
BO	BO-BIO-118	x	—	—	—	—	—
NI	NI-BIO-118	x	—	—	—	—	—
HN	HN-BIO-118	x	—	—	—	—	—
CO	CO-BIO-118	x	—	—	—	—	—
GT	GT-BIO-118	x	—	—	—	—	—
PA	PA-BIO-118	x	—	—	—	—	—
MX	MX-BIO-118	x	—	—	—	—	—
VE	VE-BIO-118	x	—	—	—	—	—
SV	SV-BIO-118	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“The national association for sustainable agriculture, Australia”

1. Indirizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

2. Indirizzo Internet: <http://www.nasaa.com.au>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ID	ID-BIO-119	—	—	—	x	—	—
LK	LK-BIO-119	—	—	—	x	—	—
NP	NP-BIO-119	—	—	—	x	—	—
PG	PG-BIO-119	—	—	—	x	—	—
SB	SB-BIO-119	—	—	—	x	—	—
TL	TL-BIO-119	—	—	—	x	—	—
WS	WS-BIO-119	—	—	—	x	—	—



4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic crop improvement association”

1. Indirizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.ocia.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GT	GT-BIO-120	x	—	—	x	—	—
MX	MX-BIO-120	x	—	—	x	—	—
NI	NI-BIO-120	x	—	—	x	—	—
PE	PE-BIO-120	x	—	—	x	—	—
SV	SV-BIO-120	x	—	—	x	—	—
US	US-BIO-120	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic agriculture certification Thailand”

1. Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailandia

2. Indirizzo Internet: <http://www.actorganic-cert.or.th>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ID	ID-BIO-121	x	—	—	x	—	—
LA	LA-BIO-121	x	—	—	x	—	—
TH	TH-BIO-121	x	—	—	x	—	—
VN	VN-BIO-121	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Instituto Biodinamico Certificações”

1. Indirizzo: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18 602 110, Botucatu SP, Brasile

2. Indirizzo Internet: <http://www.ibd.com.br>



3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BR	BR-BIO-122	x	x	—	x	x	—
CN	CN-BIO-122	x	—	—	x	—	—
MX	MX-BIO-122	—	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“IMO Control Latinoamérica Ltda.”

1. Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2. Indirizzo Internet: <http://www.imo.ch>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO	BO-BIO-123	x	—	—	x	—	—
DO	DO-BIO-123	x	—	—	—	—	—
GT	GT-BIO-123	x	—	—	—	—	—
MX	MX-BIO-123	x	—	—	x	—	—
NI	NI-BIO-123	x	—	—	—	—	—
PE	PE-BIO-123	x	—	—	x	—	—
PY	PY-BIO-123	x	—	—	x	—	—
SV	SV-BIO-123	x	—	—	—	—	—
VE	VE-BIO-123	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Uganda Organic Certification Ltd.”

1. Indirizzo: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda

2. Indirizzo Internet: <http://www.ugocert.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
UG	UG-BIO-124	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015



“Center of Organic Agriculture in Egypt”

1. Indirizzo: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O. Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egitto
2. Indirizzo Internet: <http://www.coae-eg.com>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
EG	EG-BIO-125	x	—	—	x	—	x
SA	SA-BIO-125	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Bolicert Ltd.”

1. Indirizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia
2. Indirizzo Internet: <http://www.bolicert.org>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO	BO-BIO-126	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Washington State Department of Agriculture”


1. Indirizzo: 1111 Washington Street, PO Box 42560 Olympia WA 98504-2560, USA
2. Indirizzo Internet: <http://agr.wa.gov>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
US	US-BIO-127	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Certisys”

1. Indirizzo: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgio
2. Indirizzo Internet: <http://www.certisys.eu>



3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BF	BF-BIO-128	x	—	—	x	—	—
GH	GH-BIO-128	x	—	—	x	—	—
ML	ML-BIO-128	x	—	—	x	—	—
SN	SN-BIO-128	x	—	—	x	—	—
VN	VN-BIO-128	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Doalnara Certified Organic Korea, LLC”

1. Indirizzo: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Corea del Sud

2. Indirizzo Internet: <http://dcok.systemdcok.or.kr>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
KR	KR-BIO-129	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“BioGro New Zealand Limited”

1. Indirizzo: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

2. Indirizzo Internet: <http://www.biogro.co.nz>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
VU	VU-BIO-130	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1268/2011 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	58,7
	MA	47,0
	MK	68,6
	TR	87,1
	ZZ	65,4
0707 00 05	TR	103,7
	ZZ	103,7
0709 90 70	MA	31,6
	TR	122,9
	ZZ	77,3
0805 10 20	AR	41,5
	BR	41,5
	MA	56,6
	TR	45,8
	UY	42,5
	ZA	51,9
	ZZ	46,6
0805 20 10	MA	64,0
	ZZ	64,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	32,0
	IL	76,9
	JM	129,1
	TR	77,0
	ZZ	78,8
0805 50 10	TR	53,9
	ZZ	53,9
0808 10 80	CA	120,5
	CL	90,0
	CN	71,1
	US	123,5
	ZA	180,1
	ZZ	117,0
0808 20 50	CN	48,8
	TR	133,1
	ZZ	91,0

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1269/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1218/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*


José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 310 del 25.11.2011, pag. 8.



ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 7 dicembre 2011


(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	41,35	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	41,35	2,50
1701 12 10 ⁽¹⁾	41,35	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	41,35	2,20
1701 91 00 ⁽²⁾	45,89	3,70
1701 99 10 ⁽²⁾	45,89	0,57
1701 99 90 ⁽²⁾	45,89	0,57
1702 90 95 ⁽³⁾	0,46	0,24

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1270/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2011

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12 ⁽³⁾, stabilisce i suddetti limiti.

- (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti il 1° dicembre 2011, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 2 dicembre 2011 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate il 1° dicembre 2011 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 51,679586 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 5, 6 e 7 dicembre 2011 sono respinte.
3. Per il periodo dall'8 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 8.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1271/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Il comitato del codice doganale non ha formulato un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Il prodotto consiste in una polvere di colore beige costituita da (% in peso):</p> <p>fibra alimentare: 66,1 (di cui fibra grezza 15,2) proteine 18,8 umidità 7,5 ceneri 2,3 grassi 0,2</p> <p>Il prodotto è un residuo solido vegetale ottenuto dai semi di soia dopo l'estrazione dell'olio e la parziale rimozione delle proteine, cui seguono l'essiccazione e la macinatura. Il prodotto ha le caratteristiche di una farina non testurizzata.</p> <p>Il prodotto è un sottoprodotto della produzione dei concentrati e degli isolati di proteine di soia e ha di conseguenza un ridotto contenuto proteico.</p> <p>Il prodotto è utilizzato per arricchire le preparazioni alimentari e gli alimenti per animali. Il prodotto è confezionato in sacchi da 25 kg.</p>	2304 00 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo del codice NC 2304 00 00.</p> <p>Nonostante il prodotto sia adoperato nell'industria alimentare, non costituisce una preparazione alimentare rispondente alle caratteristiche della voce 1901, né una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove della voce 2106. Si esclude pertanto la classificazione alle voci 1901 e 2106.</p> <p>Poiché il prodotto è composto di diversi residui e cascami provenienti da materie vegetali utilizzate dalle industrie alimentari come alimenti per animali e per il consumo umano, esso deve essere classificato al capitolo 23 (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato del capitolo 23, generale, primo paragrafo).</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato al codice NC 2304 00 00 come panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia.</p>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1272/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Preparazione aromatica composta da una miscela di sostanze odorifere (carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di «Capsicum») e grassi vegetali idrogenati (microincapsulazione).</p> <p>Il prodotto è utilizzato nell'industria mangimistica per rendere più appetibili gli alimenti, in quantitativi variabili da 75 a 300 g in 1 000 kg di alimenti per animali monogastrici.</p>	3302 90 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3, lettera a), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 23, della nota 2 del capitolo 33, e del testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90.</p> <p>Il prodotto è costituito da sostanze odorifere ai sensi della nota 2 del capitolo 33.</p> <p>Nonostante sia destinato a essere utilizzato nell'alimentazione degli animali, come premiscela di sostanze appetizzanti, il prodotto ha mantenuto le caratteristiche essenziali della materia d'origine (sostanze odorifere). La classificazione alla voce 2309 come preparazione utilizzata per l'alimentazione degli animali è pertanto esclusa in conformità della nota 1 del capitolo 23.</p> <p>Poiché il prodotto deve essere considerato una miscela di una o più sostanze odorifere con l'aggiunta di un eccipiente, rientra nella voce 3302 (cfr. anche il primo comma, punto 6, delle note esplicative del sistema armonizzato relative a tale voce).</p> <p>Pertanto deve essere classificato nel codice NC 3302 90 90.</p>
<p>2. Preparazione aromatica composta da oleoresine di «Capsicum» in grassi vegetali idrogenati (microincapsulazione) con idrossipropil-metilcellulosa come legante.</p> <p>Il prodotto è utilizzato nell'industria mangimistica per rendere più appetibili gli alimenti, in quantitativi variabili da 12,5 a 50 g in 1 000 kg di alimenti per ruminanti.</p>	3302 90 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3, lettera a), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 23, della nota 2 del capitolo 33, e del testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90.</p> <p>Il prodotto è costituito da una sostanza odorifera ai sensi della nota 2 del capitolo 33.</p> <p>Nonostante sia destinato a essere utilizzato nell'alimentazione degli animali come premiscela di sostanze appetizzanti, il prodotto ha mantenuto le caratteristiche essenziali della materia d'origine (sostanza odorifera). La classificazione alla voce 2309 come preparazione utilizzata per l'alimentazione degli animali è pertanto esclusa in conformità della nota 1 del capitolo 23.</p> <p>Poiché il prodotto deve essere considerato una miscela di una o più sostanze odorifere con l'aggiunta di un eccipiente, rientra nella voce 3302 (cfr. anche il primo comma, punto 6, delle note esplicative del sistema armonizzato relative a tale voce).</p> <p>Pertanto deve essere classificato nel codice NC 3302 90 90.</p>
<p>3. Preparazione aromatica composta da una miscela di sostanze odorifere (cinnamaldeide ed eugenolo) su un supporto di silice, in cellulosa e metilcellulosa (microincapsulazione).</p>	3302 90 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1, 3, lettera a), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 23, della nota 2 del capitolo 33, e del testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90.</p>



(1)	(2)	(3)
<p>Il prodotto è utilizzato nell'industria mangimistica per rendere più appetibili gli alimenti, in quantitativi variabili da 12,5 a 50 g in 1 000 kg di alimenti per vacche da latte.</p>		<p>Il prodotto è costituito da sostanze odorifere ai sensi della nota 2 del capitolo 33.</p> <p>Nonostante sia destinato a essere utilizzato nell'alimentazione degli animali come premiscela di sostanze appetizzanti, il prodotto ha mantenuto le caratteristiche essenziali della materia d'origine (sostanze odorifere). La classificazione alla voce 2309 come preparazione utilizzata per l'alimentazione degli animali è pertanto esclusa in conformità della nota 1 del capitolo 23.</p> <p>Poiché il prodotto deve essere considerato una miscela di una o più sostanze odorifere con l'aggiunta di un eccipiente, rientra nella voce 3302 (cfr. anche il primo comma, punto 6, delle note esplicative del sistema armonizzato relative a tale voce).</p> <p>Pertanto deve essere classificato nel codice NC 3302 90 90.</p>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1273/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996 relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾ è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, è stata decisa l'apertura, dal 1° gennaio 1996, di un contingente annuale per l'importazione di 63 000 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a dazio zero. Tale contingente è stato incluso nell'elenco concernente le Comunità europee di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettera a), del GATT 1994.
- (3) Nel quadro delle consultazioni con la Thailandia ai sensi dell'articolo XXIII del GATT, è stato convenuto di aprire un contingente d'importazione annuale di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 con una riduzione di 28 EUR/t del dazio all'importazione.
- (4) La decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 ⁽⁵⁾ prevede l'apertura di un nuovo contingente d'importazione annuo globale di 13 500 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice

CN 1006 30 a dazio zero, mentre il contingente d'importazione annuo globale di rotture di riso del codice CN 1006 40 00, è portato a 100 000 tonnellate.

- (5) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea ⁽⁶⁾, approvato con decisione 2006/324/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, prevede l'aumento del contingente tariffario annuo globale a dazio zero di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 in ragione, rispettivamente, di 25 516 tonnellate di riso di qualsiasi origine e di 1 200 tonnellate di riso proveniente dalla Thailandia. Esso prevede anche l'apertura di un contingente tariffario addizionale annuo a dazio zero di 31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 di qualsiasi origine, e inoltre l'apertura di nuovi contingenti con un dazio doganale del 15 %, applicabile senza distinzione di origine, rispettivamente per 7 tonnellate di risone del codice NC 1006 10 e 1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20.
- (6) Gli impegni per i contingenti tariffari annuali di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del presente regolamento prevedono che nella gestione di tali contingenti si tenga conto dei fornitori tradizionali.
- (7) Per evitare che le importazioni effettuate nell'ambito di tali contingenti perturbino la commercializzazione normale del riso di produzione dell'Unione, è opportuno scaglionarle nell'arco dell'anno in modo che possano essere meglio assorbite dal mercato dell'Unione.
- (8) Ai fini di una corretta gestione amministrativa dei contingenti e in particolare per garantire che le quantità stabilite non siano superate, dovrebbero essere stabilite modalità particolari per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli. Tali modalità dovrebbero essere complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato X.

⁽⁵⁾ GU L 346 del 29.12.2005, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 120 del 5.5.2006, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.



- (9) È necessario indicare che nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione⁽²⁾.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il 1° gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali globali di importazione:

- 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;
- 1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fissato al 15 % ad valorem;
- 100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con una riduzione del 30,77 % del dazio stabilito all'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁽³⁾;
- 40 216 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30, a dazio zero;
- 31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, a dazio zero.

I suddetti contingenti tariffari globali d'importazione sono ripartiti in contingenti tariffari d'importazione per paese d'origine e divisi in più sottoperiodi conformemente all'allegato I.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle quote di cui al primo comma si applicano i regolamenti (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

2. Un contingente tariffario annuo di 7 tonnellate di risone del codice NC 1006 10, con dazio fissato al 15 % ad valorem, è aperto il 1° gennaio di ogni anno con il numero d'ordine 09.0083.

Tale contingente è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽⁴⁾.

Articolo 2

Per le quantità per le quali non sono stati rilasciati titoli per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), a valere sul sottoperiodo del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutti i paesi di origine previsti

⁽¹⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

dal rispettivo contingente, a valere sul sottoperiodo del mese di ottobre, per tutte le origini previste dal contingente tariffario globale d'importazione.

Articolo 3

Le domande di titoli di importazione relative a riso e rotture di riso originario della Thailandia o a riso originario dell'Australia o degli Stati Uniti, nell'ambito delle quantità previste all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), devono essere accompagnate dall'originale del titolo di esportazione, conforme agli allegati II, III e IV, rilasciato dall'organismo competente di tali paesi ivi indicato.

Per quanto riguarda le parti 7, 8 e 9 dell'allegato II, le indicazioni sono facoltative.

Articolo 4

1. Le domande di titolo sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi del primo mese di ciascun sottoperiodo.

2. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'importo della cauzione per i titoli d'importazione è fissato a:

- 46 EUR/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d),
- 5 EUR/t per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) ed e).

3. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la dicitura «S».

I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

4. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

- nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), una delle diciture elencate nell'allegato V;
- nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), una delle diciture elencate nell'allegato VI;
- nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), una delle diciture elencate nell'allegato VII;
- nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), una delle diciture riportate nell'allegato VIII;
- nel caso del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), una delle diciture elencate nell'allegato IX.

5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i contingenti tariffari oggetto delle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 3, primo comma, del presente regolamento, i richiedenti possono presentare più domande per uno stesso numero d'ordine di contingente per sottoperiodo contingente d'importazione.



Articolo 5

Il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro un termine di dieci giorni a decorrere dall'ultimo giorno del termine per la comunicazione di cui all'articolo 8, lettera a), del presente regolamento. Nella stessa occasione, la Commissione fissa anche i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo e, se necessario, per il sottoperiodo complementare del mese di ottobre.

Se dal coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.

Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per il quale deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.

Articolo 6

Entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione che fissa i quantitativi disponibili, di cui all'articolo 5, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 5.

Articolo 7

1. Non si applica l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del primo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008.

2. I benefici in termini di dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non sono applicabili alle quantità importate nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione e in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del terzo mese successivo.

4. Nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'immissione in libera pratica dei prodotti all'interno dell'Unione è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti dei paesi interessati conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il certificato d'origine non è tuttavia richiesto per le parti dei suddetti contingenti relative ai paesi per i quali è richiesto un titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, o per quelle la cui origine è descritta come «Tutti i paesi».

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

- a) entro il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo alle ore 18:00 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi su cui vertono le domande, precisando il numero del titolo d'importazione nonché quello del titolo di esportazione, se quest'ultimo è richiesto;
- b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d'importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all'articolo 5, terzo comma del presente regolamento;
- c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, precisando il tipo di imballaggio se si tratta di confezioni di peso pari o inferiore a 5 kg. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.

Articolo 9

1. La Commissione sorveglia le quantità di beni importati ai sensi del presente regolamento, in particolare al fine di stabilire:

- a) in che misura i flussi di scambi tradizionali, in termini di volume e di presentazione, verso l'Unione si sono significativamente modificati; e
- b) se vi sono sovvenzioni incrociate fra le esportazioni che beneficiano direttamente del presente regolamento e esportazioni soggette al dazio ordinario.

2. Qualora ricorra una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, in particolare qualora le importazioni di riso in confezioni di cinque chilogrammi o meno eccedano la quantità di 33 428 tonnellate, e comunque ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte per evitare perturbazioni nel settore unionale del riso.

3. Le quantità importate in confezioni del tipo indicato al paragrafo 2 e immesse in libera pratica sono annotate sul rispettivo titolo d'importazione, conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 376/2008.



Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 327/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO I

Contingenti e sottoperiodi previsti a partire dal 2007

- a) Contingente di 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

Origine	Quantità in tonnellate	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantità in tonnellate)				
			Gennaio	Aprile	Luglio	Settembre	Ottobre
Stati Uniti	38 721	09.4127	9 681	19 360	9 680	—	
Thailandia	21 455	09.4128	10 727	5 364	5 364	—	
Australia	1 019	09.4129	0	1 019	—	—	
Altre origini	1 805	09.4130	0	1 805	—	—	
Tutti i paesi		09.4138					(¹)
Totale	63 000	—	20 408	27 548	15 044	—	

(¹) Saldo dei quantitativi non utilizzati dei sottoperiodi precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.

- b) Contingente di 1 634 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

Origine	Quantità in tonnellate	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantità in tonnellate)		
			Gennaio	Luglio	Ottobre
Tutti i paesi	1 634	09.4148	1 634	—	(¹)
Totale	1 634	—	1 634	—	

(¹) Saldo dei quantitativi non utilizzati dei sottoperiodi precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.

- c) Contingente di 100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

Origine	Quantità in tonnellate	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantità in tonnellate)	
			Gennaio	Luglio
Thailandia	52 000	09.4149	36 400	15 600
Australia	16 000	09.4150	8 000	8 000
Guyana	11 000	09.4152	5 500	5 500
Stati Uniti	9 000	09.4153	4 500	4 500
Altre origini	12 000	09.4154	6 000	6 000
Totale	100 000	—	60 400	39 600

- d) Contingente di 40 216 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d):

Origine	Quantità in tonnellate	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantità in tonnellate)		
			Gennaio	Luglio	Settembre
Thailandia	5 513	09.4112	5 513	—	—
Stati Uniti	2 388	09.4116	2 388	—	—



Origine	Quantità in tonnellate	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantità in tonnellate)		
			Gennaio	Luglio	Settembre
India	1 769	09.4117	1 769	—	—
Pakistan	1 595	09.4118	1 595	—	—
Altre origini	3 435	09.4119	3 435	—	—
Tutti i paesi	25 516	09.4166	8 505	17 011	—
Totale	40 216	—	23 205	17 011	—


e) Contingente di 31 788 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e):

Origine	Quantità in tonnellate	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantità in tonnellate)	
			Settembre	Ottobre
Tutti i paesi	31 788	09.4168	31 788	(¹)
Totale	31 788	—	31 788	

(¹) Saldo dei quantitativi non utilizzati dei sottoperiodi precedenti, pubblicato con regolamento della Commissione.



ALLEGATO II

 DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE MINISTRY OF COMMERCE GOVERNMENT OF THAILAND -----		Export Certificate No.
Export certificate subject to Regulation (EU) No		
Special form either for semi-milled or milled rice (code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)		
1. Exporter (name, address and country)		2. Importer (name, address and country)
Name:		Name:
Address:		Address:
Country:		Country:
3. Shipped per		4. Country/Countries of destination in EU
<input type="checkbox"/> Conventional <input type="checkbox"/> Container		
5. Type of Thai rice/HS. Code No	6. Weight metric tonnes	7. Packing
	Gross weight:	5 kg. or less
	Net weight:	Other
8. No and date of Invoice		9. No and date of B/L
We hereby certify that abovementioned products are produced in and are exported from Thailand		
Department of Foreign Trade		
.....		
Name and Signature of authorized official and stamp		
Date of issue		
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE AND IN ANY CASE ONLY UNTIL 31 DECEMBER OF THE YEAR OF ISSUE		
For use by EU authorities		
No 0001		



ALLEGATO III



Export certificate No

**COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
REPRESENTED BY THE
DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES AND ENERGY**

EXPORT LICENCE

for semi-milled or milled rice (code No 1006 30) and husked rice (code No 1006 20)

1. Exporter	2. Importer
Name:	Name:
Address:	Address:
Country:	Country:


3. Country/Countries of destination in EU	4. Type of rice/specification	5. Consignment weight metric tonnes
	Milled/Semi-milled (code No 1006 30) Husked/Brown (code No 1006 20)	Net weight:

Department of Primary Industries and Energy
by its Delegate

.....
Signature

Date of issue Date of Expiry

For use by EU authorities



ALLEGATO IV

WARNING! ORIGINAL DOCUMENT HAS MULTIPLE SECURITY FEATURES

EXPORT CERTIFICATE NO. 1000

UNITED STATES OF AMERICA
ASSOCIATION FOR THE ADMINISTRATION OF RICE QUOTAS, INC.

CERTIFICATE OF EU QUOTAS ALLOCATION

FOR SEMI-MILLED OR MILLED RICE (CODE NO. 100630) OR HUSKED/BROWN RICE (CODE NO. 100620)

This certificate allocates to the person named below or its transferee the right to export U.S.-produced rice from the United States under European Union tariff-rate quotas, as specified below.

ISSUED TO

NAME:

ADDRESS:

TYPE OF RICE:

MILLED/SEMI-MILLED (CODE 100630)

HUSKED/BROWN (CODE 100620)

CONSIGNMENT NET WEIGHT:

METRIC TONS

IMPORTER:

(To be completed by importer at time of EU customs clearance)

NAME:

ADDRESS:

PACKAGING:

(To be completed by exporter or importer, if applicable)

packages of 5 kg or less

DATE ISSUED:

EXPIRATION DATE:

VOID



AARQ Administrator

FOR USE BY EU AUTHORITIES

WARNING! ORIGINAL DOCUMENT HAS MULTIPLE SECURITY FEATURES



ASSOCIATION FOR THE ADMINISTRATION OF RICE QUOTAS, INC.
CERTIFICATE OF EU QUOTA ALLOCATION — TRANSFER OF OWNERSHIP

1. TRANSFEROR

NAME: _____
ADDRESS: _____

BY: _____
NAME: _____
TITLE: _____
DATE: _____

TRANSFeree

NAME: _____
ADDRESS: _____

BY: _____
NAME: _____
TITLE: _____
DATE: _____

2. TRANSFEROR

NAME: _____
ADDRESS: _____

BY: _____
NAME: _____
TITLE: _____
DATE: _____

TRANSFeree

NAME: _____
ADDRESS: _____

BY: _____
NAME: _____
TITLE: _____
DATE: _____

3. TRANSFEROR

NAME: _____
ADDRESS: _____

BY: _____
NAME: _____
TITLE: _____
DATE: _____

TRANSFeree

NAME: _____
ADDRESS: _____


BY: _____
NAME: _____
TITLE: _____
DATE: _____



ALLEGATO V

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

- *in bulgaro*: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)
- *in spagnolo*: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) n° 1273/2011]
- *in ceco*: Osвобоeno od cla až do množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)
- *in danese*: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)
- *in tedesco*: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)
- *in estone*: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (määrus (EL) nr 1273/2011)
- *in greco*: Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]
- *in inglese*: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)
- *in francese*: exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) n° 1273/2011]
- *in italiano*: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]
- *in lettone*: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Istenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)
- *in lituano*: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)
- *in ungherese*: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)
- *in maltese*: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta' din il-licenzja (Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)
- *in olandese*: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)
- *in polacco*: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)
- *in portoghese*: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.º 1273/2011]
- *in rumeno*: Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)
- *in slovacco*: Oslobodenie od cla po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licence (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)
- *in sloveno*: Oprostitvev carin do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)
- *in finlandese*: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)
- *in svedese*: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).



ALLEGATO VI

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b)


- *in bulgaro*: Мита, ограничени до 15 % *ad valorem* до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)
- *in spagnolo*: Derechos de aduana limitados al 15 % *ad valorem* hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) n° 1273/2011]
- *in ceco*: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolónkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)
- *in danese*: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)
- *in tedesco*: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)
- *in estone*: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)
- *in greco*: Δασμός με όριο 15 % κατ' αξία μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011)
- *in inglese*: Customs duties limited to 15 % *ad valorem* up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)
- *in francese*: droits de douane limités à 15 % *ad valorem* jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) n° 1273/2011]
- *in italiano*: Dazio limitato al 15 % *ad valorem* fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]
- *in lettone*: Muitas nodoklis 15 % *ad valorem* par daudzumu, kas norādīts šīs licences (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011) 17. un 18. ailē
- *in lituano*: Ne didesnis nei 15 % muitas *ad valorem* nevirsijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)
- *in ungherese*: 15 %-os értékűm az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)
- *in maltese*: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % *ad valorem* sal-kwantità indikata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-licenzja (Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)
- *in olandese*: Douanerecht beperkt tot 15 % *ad valorem* voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)
- *in polacco*: Cło ograniczone do 15 % *ad valorem* do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)
- *in portoghese*: Direito aduaneiro limitado a 15 % *ad valorem* até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.º 1273/2011]
- *in rumeno*: Drepturi vamale limitate la 15 % *ad valorem* până la concurența cantităților menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)
- *in slovacco*: Clá znížené na 15 % *ad valorem* až po množstvo uvedené v kolónkách 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)
- *in sloveno*: Carinska dajatev, omejena na 15 % *ad valorem* do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)
- *in finlandese*: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)
- *in svedese*: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011)



ALLEGATO VII

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

- *in bulgare*: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 140 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕО) № 1273/2011)
- *in spagnolo*: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 140 del Reglamento (CE) n.º 1234/2007, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1273/2011]
- *in ceco*: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 140 nařízení (ES) č. 1234/2007 až na množství uvedené v kolónkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)
- *in danese*: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 140 i forordning (EF) nr. 1234/2007, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)
- *in tedesco*: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 140 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)
- *in estone*: Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 140 kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)
- *in greco*: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]
- *in inglese*: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 140 of Regulation (EC) No 1234/2007 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)
- *in francese*: droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l'article 140 du règlement (CE) n.º 1234/2007 jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) n.º 1273/2011]
- *in italiano*: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]
- *in lettone*: Ievdmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 1234/2007 140. pantā, līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Istenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)
- *in lituano*: Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 140 straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)
- *in ungherese*: Az 1234/2007/EK rendelet 140. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)
- *in maltese*: Dazju mnaqqas ta' 30,77 % tad-dazju fiss fl-Artikolu 140 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta' dan iċ-ċertifikat (Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)
- *in olandese*: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 140 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)
- *in polacco*: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 140 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)
- *in portoghese*: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 140.º do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.º 1273/2011]
- *in rumeno*: Drept redus cu 30,77 % din dreptul stabilit de articolul 140 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)
- *in slovacco*: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 140 nariadenia (ES) č. 1234/2007 až po množstvo uvedené v kolónkách 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)



- *in sloveno*: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 140 Uredbe (ES) št. 1234/2007 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)
- *in finlandese*: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1234/2007 140 artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)
- *in svedese*: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 140 i förordning (EG) nr 1234/2007 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).
-



ALLEGATO VIII

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

- *in bulgare*: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)
- *in spagnolo*: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) n° 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra d)]
- *in ceco*: Osвобоzení od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)
- *in danese*: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra d))
- *in tedesco*: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)
- *in estone*: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt d)
- *in greco*: Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]
- *in inglese*: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(d)),
- *in francese*: exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) n° 1273/2011, article 1^{er}, paragraphe 1, point d)]
- *in italiano*: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]
- *in lettone*: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)
- *in lituano*: Atleidimas nuo muito mokesčio nevirsijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies d punktąs)
- *in ungherese*: Vámmmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)
- *in maltese*: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-kazi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)
- *in olandese*: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheden (artikel 1, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)
- *in polacco*: Zwolnienie z cla ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1273/2011)
- *in portoghese*: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Reglamento de Execução (UE) n.º 1273/2011, alínea d) do n.º 1 do artigo 1.º]
- *in rumeno*: Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în cașutele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (d)]
- *in slovacco*: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licence (článok 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)
- *in sloveno*: Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (EU) št. 1273/2011)
- *in finlandese*: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)
- *in svedese*: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 d).



ALLEGATO IX

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera e)

- *in bulgaro*: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)
- *in spagnolo*: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra e)]
- *in ceco*: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)
- *in danese*: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra e))
- *in tedesco*: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)
- *in estone*: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt e)
- *in greco*: Δασμολογική απελευθέρωση μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]
- *in inglese*: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(e))
- *in francese*: exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) n.º 1273/2011, article 1^{er}, paragraphe 1, point e)]
- *in italiano*: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]
- *in lettone*: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)
- *in lituano*: Atlaidimas nuo muito mokesčio nevirsijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, 1 straipsnio 1 dalies e punktą)
- *in ungherese*: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig ([1273/2011/EU] végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)
- *in maltese*: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)
- *in olandese*: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheden (artikel 1, lid 1, onder e), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)
- *in polacco*: Zwolnienie z cla ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011, art. 1 ust. 1 lit. e)
- *in portoghese*: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.º 1273/2011, alínea e) do n.º 1 do artigo 1.º]
- *in rumeno*: Scutit de drepturi vamale până la concurența cantităților menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (e)]
- *in slovacco*: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)
- *in sloveno*: Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(e) Uredbe (EU) št. 1273/2011)
- *in finlandese*: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan e alakohta)
- *in svedese*: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 e).



ALLEGATO X

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione (GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5).	
Regolamento (CE) n. 648/98 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 3).	
Regolamento (CE) n. 2458/2001 della Commissione (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10).	
Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).	limitatamente all'articolo 7
Regolamento (CE) n. 2152/2005 della Commissione (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30).	limitatamente all'articolo 1
Regolamento (CE) n. 965/2006 della Commissione (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).	
Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).	limitatamente all'articolo 9
Regolamento (CE) n. 2019/2006 della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).	limitatamente all'articolo 2
Regolamento (CE) n. 488/2007 della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 13).	limitatamente alle versioni danese, finlandese e svedese
Regolamento (CE) n. 1538/2007 della Commissione (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49).	



ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 327/98	Presente regolamento
Articoli 1-6	Articoli 1-6
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1, alinea	Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 1, primo e secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articoli 9, paragrafi 2 e 3	Articoli 9, paragrafi 2 e 3
Articolo 10	—
—	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Allegato I	Allegato II
Allegato II	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato VI
Allegato VII	Allegato VII
Allegato VIII	Allegato VIII
Allegato IX	Allegato I
Allegato XI	Allegato IX
—	Allegato X
—	Allegato XI



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1274/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 ⁽²⁾ della Commissione ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. L'ultimo è stato il regolamento (UE) n. 915/2010 della Commissione, del 12 ottobre 2010, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2011, il 2012 e il 2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽³⁾.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Considerando la notevole evoluzione dell'utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare a cicli triennali gli antiparassitari in tali prodotti alimentari per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e dell'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l'esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di determinazione (LOD), a condizione che almeno l'1 % dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di tali campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda della popolazione, con un minimo di 12 campioni all'anno per ogni prodotto.
- (4) Dai risultati analitici del programma ufficiale di controllo dell'UE 2009 ⁽⁴⁾ si evince che alcuni antiparassitari sono,

più che in passato, comunemente presenti sui prodotti agricoli, il che indica mutamenti nell'impiego di tali antiparassitari. Questi antiparassitari dovrebbero essere inclusi nel programma di controllo in aggiunta a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 915/2010, di modo che la gamma di antiparassitari coperta dal programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati.

- (5) L'analisi di alcuni antiparassitari, in particolare di quelli aggiunti al programma di controllo a seguito del presente regolamento o di quelli con una definizione molto difficile del residuo, dovrebbe essere facoltativa nel 2012, in modo da consentire ai laboratori ufficiali, ove non lo avessero ancora fatto, di convalidare i metodi richiesti per l'analisi dei antiparassitari in questione.
- (6) Se la definizione del residuo di un antiparassitario include altre sostanze attive, metaboliti o prodotti di degradazione, i metaboliti vanno dichiarati separatamente.
- (7) Le linee guida sulle «Procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi» sono pubblicate nel sito Internet della Commissione ⁽⁵⁾. A determinate condizioni è opportuno consentire agli Stati membri di utilizzare metodi di screening qualitativi.
- (8) Gli Stati membri, la Commissione e l'EFSA si sono accordati su misure di applicazione, quali la Standard Sample Description (SSD) ⁽⁶⁾, per la trasmissione dei risultati dell'analisi dei residui degli antiparassitari, conseguente all'invio di informazioni da parte degli Stati membri.
- (9) Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE ⁽⁷⁾ che integra i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.⁽³⁾ GU L 269 del 13.10.2010, pag. 8.⁽⁴⁾ The 2009 European Union Report on Pesticide Residues in Food. EFSA Journal 2011; 9(11):2430 [529 pagg.], sul sito: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2009_eu_report_pesticide_residues_food_en.pdf.⁽⁵⁾ Documento SANCO/10684/2009 dell'1.1.2010: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf⁽⁶⁾ Orientamenti generali sull'SSD per la raccolta completa di dati dell'EFSA disponibili nell'EFSA journal 2010; 8(1):1457 [54 pp.] at <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm>⁽⁷⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

- (10) È necessario valutare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per lattanti stabiliti dall'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento⁽¹⁾ e dall'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini⁽²⁾ tenendo conto unicamente delle definizioni di residui che figurano nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Non appena sia disponibile una metodologia, occorre inoltre valutare i possibili effetti aggregati, cumulativi e sinergici degli antiparassitari. Tale valutazione va iniziata con alcuni organofosfati, carbammati, triazoli e piretroidi indicati nell'allegato I.
- (12) Quanto alle metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono soddisfare gli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongano dei metodi richiesti convalidati.
- (13) Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (14) Onde evitare qualsiasi confusione dovuta a una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, il regolamento (UE) n. 915/2010 va abrogato nell'interesse della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che continui ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2011.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014, i campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Il numero di campioni di ciascun prodotto figura all'allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto su base casuale.

La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, è conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE.

2. I campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005. Ove quest'ultimo non preveda alcuna definizione esplicita del residuo per un dato antiparassitario, si applica la definizione del residuo di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

1. Gli Stati membri forniscono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2012, 2013 e 2014 rispettivamente entro il 31 agosto 2013, 2014 e 2015. I risultati vanno trasmessi conformemente alla Standard Sample Description (SSD), di cui all'allegato III.

2. Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell'analisi conformemente alla definizione giuridica del residuo. I risultati di ciascuno dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo vanno forniti separatamente, qualora siano misurati individualmente.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 915/2010 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2011.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

⁽¹⁾ GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.



ALLEGATO I

Parte A: Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale				
	2012	2013	2014	Osservazioni
2,4-D	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^h) Definizione del residuo: somma di 2,4-D e dei suoi esteri, espressi in 2,4-D. Acido libero 2,4-D da analizzare nel 2012 nelle melanzane, nei cavolfiori e nell'uva da tavola; nel 2013 nelle albicocche e nell'uva da tavola e nel 2014 nelle arance/mandarini. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
2-Fenilfenol compresi i suoi sali, come il sale sodico)	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^g)
Abamectina	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^h) Definizione del residuo: somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a. Isomero delta-8,9 di avermectina B1a da analizzare su base volontaria nel 2012.
Acefato	(^b)	(^c)	(^e)	
Acetamiprid	(^b)	(^c)	(^e)	
Acrinatrinn	(^b)	(^c)	(^e)	
Aldicarb	(^b)	(^c)	(^e)	
Amitraz	(^b)	(^c)	(^e)	Definizione del residuo: amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz. Da analizzare nel 2012 nei peperoni dolci; nel 2013 nelle mele e nei pomodori e nel 2014 nelle pere. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria. Accettabile se l'amitraz (precursore) e i suoi metaboliti riducibili a un metodo multiresiduo 2,4 -dimetilformanilide (DMF) e N-(2,4 -dimetilfenil)-N'-metilformammide (DMPF) sono individuati e dichiarati separatamente.
Amitrolo	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (ⁱ)
Azinfos-metile	(^b)	(^c)	(^e)	
Azossistrobina	(^b)	(^c)	(^e)	
Benfuracarb	(^b)	(^c)	(^e)	Degradazione rapida e completa a carbofurano e 3-idrossi-carbofurano. Composto precursore (benfuracarb) da analizzare su base volontaria.
Bifentrin	(^b)	(^c)	(^e)	
Bifenil	(^b)	(^c)	(^e)	
Bitertanolo	(^b)	(^c)	(^e)	
Boscalid	(^b)	(^c)	(^e)	
Ione bromuro	(^b)	(^c)	(^e)	Da analizzare nel 2012 soltanto nei peperoni dolci; nel 2013 nella lattuga e nel 2014 nel riso. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.




	2012	2013	2014	Osservazioni
Bromopropilato	^(b)	^(c)	^(a)	
Bromuconazolo	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(f)
Bupirimato	^(b)	^(c)	^(a)	
Buprofezin	^(b)	^(c)	^(a)	
Captano	^(b)	^(c)	^(a)	La definizione specifica del residuo della somma di captano e di folpet si applicherà alle pomacee, alle fragole, ai lamponi, al ribes, ai pomodori e ai fagioli. Per i restanti prodotti la definizione del residuo comprende soltanto il captano. Come convenuto nell'SSD, il captano e il folpet vanno dichiarati sia individualmente che sommati.
Carbaril	^(b)	^(c)	^(a)	
Carbendazim	^(b)	^(c)	^(a)	
Carbofuran	^(b)	^(c)	^(a)	
Carbosulfan	^(b)	^(c)	^(a)	Degradazione rapida e rilevante a carbofurano e 3-idrossi-carbofurano. Composto precursore (carbosulfan) da analizzare su base volontaria.
Chlorantraniliprole	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Clorfenapir	^(b)	^(c)	^(a)	
Clorfenvinfos	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(f)
Clormequat	^(b)	^(c)	^(a)	Sarà analizzato nel 2012 nelle melanzane, nelle uve da tavola e nel frumento, nel 2013 nella segala/avena, nei pomodori e nelle uve da tavola e nel 2014 nelle carote, nelle pere, nel riso e nella farina di frumento. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
Clorotalonil	^(b)	^(c)	^(a)	
Clorprofam	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(h) Definizione del residuo: clorprofam e 3-cloroanilina, espressi in clorprofam. Per le patate (elencate per il 2014) la definizione del residuo si limita al composto precursore.
Clorpirifos	^(b)	^(c)	^(a)	
Clorpirifos metile	^(b)	^(c)	^(a)	
Clofentezina	^(b)	^(c)	^(a)	Da non analizzare nei cereali.
Clotianidin	^(b)	^(c)	^(a)	
Ciflutrin	^(b)	^(c)	^(a)	
Cimoxanil	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Cipermetrina	^(b)	^(c)	^(a)	
Ciproconazolo	^(b)	^(c)	^(a)	
Ciprodinil	^(b)	^(c)	^(a)	




	2012	2013	2014	Osservazioni
Ciromazina	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^g)
Deltametrina (cis-delta-metrina)	(^b)	(^c)	(^e)	
Diazinone	(^b)	(^c)	(^e)	
Diclofluanide	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^f) (^h) La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore. Il metabolita DMSA (N,N-Dimetil-N-fenilsulfamide) va monitorato e dichiarato purché il metodo sia convalidato.
Diclorvos	(^b)	(^c)	(^e)	
Dicloran	(^b)	(^c)	(^e)	
Dicofol	(^b)	(^c)	(^e)	Da non analizzare nei cereali.
Dicrotofos	(^b)	(^c)	(^e)	La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore. Sarà analizzato nel 2012 nelle melanzane e nei cavolfiori e nei 2014 nei fagioli. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
Dietofencarb	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^g)
Difenoconazolo	(^b)	(^c)	(^e)	
Diflubenzurone	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^g)
Dimetoato	(^b)	(^c)	(^e)	Definizione del residuo: somma di dimetoato e ometoato, espressi in dimetoato. Come convenuto nell'SSD, il dimetoato e l'ometoato vanno dichiarati sia individualmente che sommati.
Dimetomorf	(^b)	(^c)	(^e)	Da non analizzare nei cereali.
Diniconazolo	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^g)
Difenilammia	(^b)	(^c)	(^e)	
Dithianon	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^g)
Ditiocarbammati	(^b)	(^c)	(^e)	Definizione del residuo: ditiocarbammati, espressi in CS ₂ , ivi inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram. Sarà analizzato in tutti i prodotti elencati, ad eccezione del succo d'arancia e dell'olio d'oliva.
Dodina	(^b)	(^c)	(^e)	Nota (^g)
Endosulfan	(^b)	(^c)	(^e)	
EPN	(^b)	(^c)	(^e)	
Epossiconazolo	(^b)	(^c)	(^e)	
Etefon	(^b)	(^c)	(^e)	Sarà analizzato nel 2012 nel succo d'arancia, nei peperoni dolci, nel frumento e nelle uve da tavola, nel 2013 nelle mele, nella segala/avena, nei pomodori e nelle uve da tavola e nel 2014 nelle arance/mandarini, nel riso e nella farina di frumento. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.



	2012	2013	2014	Osservazioni
Etion	^(b)	^(c)	^(a)	
Etirimol	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g) Da non analizzare nei cereali.
Etofenprox	^(b)	^(c)	^(a)	
Etoprofos	^(b)	^(c)	^(a)	
Famoxadone	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Fenamifos	^(b)	^(c)	^(a)	
Fenamidone	^(b)	^(c)	^(a)	
Fenarimol	^(b)	^(c)	^(a)	Da non analizzare nei cereali.
Fenazaquin	^(b)	^(c)	^(a)	Da non analizzare nei cereali.
Fenbuconazolo	^(b)	^(c)	^(a)	
Fenbutatin ossido	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(h) Sarà analizzato nel 2012 nelle melanzane, nei peperoni dolci e nelle uve da tavola, nel 2013 nelle mele e nei pomodori e nel 2014 nelle arance/mandarini e nelle pere. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
Fenexamid	^(b)	^(c)	^(a)	
Fenitrothion	^(b)	^(c)	^(a)	
Fenoxicarb	^(b)	^(c)	^(a)	
Fenpropatrin	^(b)	^(c)	^(a)	
Fenpropimorf	^(b)	^(c)	^(a)	
Fenpirossimato	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Fention	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(f)
Fenvalerate/Esfenvalerate (somma)	^(b)	^(c)	^(a)	
Fipronil	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(h) Definizione del residuo: somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressi in fipronil.
Fluazifop	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(h) Definizione del residuo: Fluazifop-P-butile [fluazifop acido (libero e coniugato)]. L'acido libero fluazifop e l'estere di butile saranno analizzati nel 2012 nei cavolfiori, nei piselli e nei peperoni dolci, nel 2013 nei cavoli cappucci e nelle fragole e nel 2014 nei fagioli, nelle carote, nelle patate e negli spinaci. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
Fludioxonil	^(b)	^(c)	^(a)	
Flufenoxuron	^(b)	^(c)	^(a)	




	2012	2013	2014	Osservazioni
Fluopyram		(c)	(e)	Nota (g)
Fluquinconazolo	(b)	(c)	(e)	Nota (f)
Flusilazolo	(b)	(c)	(e)	
Flutriafol	(b)	(c)	(e)	
Folpet	(b)	(c)	(e)	La definizione specifica del residuo della somma di captano e di folpet si applicherà alle pomacee, alle fragole, ai lamponi, al ribes, ai pomodori e ai fagioli. Per i restanti prodotti la definizione del residuo comprende soltanto il folpet. Come convenuto nell'SSD, il folpet e il captano vanno dichiarati sia individualmente che sommati.
Formetanato	(b)	(c)	(e)	Nota (f) Definizione del residuo: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato.
Formotion	(b)	(c)	(e)	Nota (g)
Fostiazato	(b)	(c)	(e)	Nota (f)
Glifosate	(b)	(c)	(e)	Sarà analizzato nel 2012 nel frumento, nel 2013 nella segala/avena e nel 2014 nella farina di frumento. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
Alossifop incluso alossifop-R	(b)	(c)	(e)	Nota (h) Definizione del residuo: estere metilico di alossifop-R, alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R. L'acido libero alossifop sarà analizzato nel 2012 nei cavolfiori e nei piselli, nel 2013 nei cavoli cappucci e nelle fragole e nel 2014 nei fagioli (con baccello), nelle carote, nelle patate e negli spinaci. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
Esaconazolo	(b)	(c)	(e)	
Exitiazox	(b)	(c)	(e)	Da non analizzare nei cereali.
Imazalil	(b)	(c)	(e)	
Imidacloprid	(b)	(c)	(e)	
Indoxacarb	(b)	(c)	(e)	
Iprodione	(b)	(c)	(e)	
Iprovalicarb	(b)	(c)	(e)	
Isocarbophos	(b)	(c)	(e)	Nota (g). La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.
Isofenphos-metile	(b)	(c)	(e)	Nota (g)
Isoprocarb	(b)	(c)	(e)	Nota (g)
Kresoxim-metile	(b)	(c)	(e)	
Lambda-cialotrina	(b)	(c)	(e)	



	2012	2013	2014	Osservazioni
Linuron	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(f)
Lufenuron	^(b)	^(c)	^(a)	
Malation	^(b)	^(c)	^(a)	
Mandipropamid	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Mepanipirim	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(h) Definizione del residuo: mepanipirim e il relativo metabolita (2-anilino-4-2-idrossipropil)-6-metilpirimidina) espressi in mepanipirim.
Mepiquat	^(b)	^(c)	^(a)	Sarà analizzato nel 2012 nel frumento, nel 2013 nella segala/avena e nei pomodori e nel 2014 nelle pere, nel riso e nella farina di frumento. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
Meptildinocap	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g) Definizione del residuo: somma di 2,4-DNOPC e 2,4-DNOP espressi in meptildinocap.
Metalaxil	^(b)	^(c)	^(a)	
Metconazolo	^(b)	^(c)	^(a)	
Metamidofos	^(b)	^(c)	^(a)	
Metidation	^(b)	^(c)	^(a)	
Metiocarb	^(b)	^(c)	^(a)	
Metomil	^(b)	^(c)	^(a)	Come convenuto nell'SSD, il metonil e il tiodicarb vanno dichiarati sia individualmente che sommati.
Metossicloro	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ⁽ⁱ⁾
Metossifenozone	^(b)	^(c)	^(a)	
Metobromuron	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g) La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.
Monocrotofos	^(b)	^(c)	^(a)	
Miclobutanil	^(b)	^(c)	^(a)	
Nitenpyram	^(b)	^(c)	^(a)	Sarà analizzato nel 2012 nei peperoni dolci, in 2013 nelle pesche e nel 2014 nei cetrioli e nei fagioli (con baccello). Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria. La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.
Oxadixil	^(b)	^(c)	^(a)	
Oxamil	^(b)	^(c)	^(a)	
Ossidemeton-metile	^(b)	^(c)	^(a)	
Paclobutrazolo	^(b)	^(c)	^(a)	
Paratione	^(b)	^(c)	^(a)	



	2012	2013	2014	Osservazioni
Paration-metile	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(f)
Penconazolo	^(b)	^(c)	^(a)	
Pencicuron	^(b)	^(c)	^(a)	
Pendimetalin	^(b)	^(c)	^(a)	
Fentoato	^(b)	^(c)	^(a)	
Fosalone	^(b)	^(c)	^(a)	
Fosmet	^(b)	^(c)	^(a)	
Foxim	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(f)
Pirimicarb	^(b)	^(c)	^(a)	
Pirimifosmetile	^(b)	^(c)	^(a)	
Procloraz	^(b)	^(c)	^(a)	Definizione del residuo: somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz.
Procimidone	^(b)	^(c)	^(a)	
Profenofos	^(b)	^(c)	^(a)	
Propamocarb	^(b)	^(c)	^(a)	Sarà analizzato nel 2012 nelle melanzane, nei cavolfiori e nei peperoni dolci, nel 2013 nelle mele, nei cavoli cappucci, nella lattuga, nelle uve da tavola e nei pomodori, e nel 2014 nei fagioli, nelle carote, nei cetrioli, nelle arance/clementine, nelle patate e nelle fragole. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
Propargite	^(b)	^(c)	^(a)	
Propiconazolo	^(b)	^(c)	^(a)	
Propoxur	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Propizamide	^(b)	^(c)	^(a)	
Protioconazolo	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(f) Definizione del residuo: protioconazolo-destio.
Protiofos	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g) La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.
Pimetrozina	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g) Da analizzare nel 2012 su base volontaria (con particolare attenzione alle melanzane e ai peperoni dolci). Nel 2013 sarà analizzata nei cavoli cappucci, nella lattuga, nelle fragole e nei pomodori e nel 2014 nei cetrioli. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
Pyraclostrobin	^(b)	^(c)	^(a)	
Piretrine	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(h)
Piridaben	^(b)	^(c)	^(a)	




	2012	2013	2014	Osservazioni
Pirimetaniil	^(b)	^(c)	^(a)	
Piriprossifen	^(b)	^(c)	^(a)	
Quinoxifen	^(b)	^(c)	^(a)	
Rotenone	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Spinosad	^(b)	^(c)	^(a)	
Spirodiclofen	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Spiromesifen	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Spiroxamina	^(b)	^(c)	^(a)	
Tau-fluvalinato	^(b)	^(c)	^(a)	
Tebuconazolo	^(b)	^(c)	^(a)	
Tebufenozide	^(b)	^(c)	^(a)	
Tebufenpirad	^(b)	^(c)	^(a)	Da non analizzare nei cereali.
Teflubenzurone	^(b)	^(c)	^(a)	
Teflutrin	^(b)	^(c)	^(a)	
Terbutilazina	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g)
Tetraconazolo	^(b)	^(c)	^(a)	
Tetradifon	^(b)	^(c)	^(a)	Da non analizzare nei cereali.
Tetrametrina	^(b)	^(c)	^(a)	Nota ^(g) La definizione del residuo da applicare include soltanto il composto precursore.
Tiabendazolo	^(b)	^(c)	^(a)	
Tiacloprid	^(b)	^(c)	^(a)	
Tiametoxam	^(b)	^(c)	^(a)	Definizione del residuo: somma di tiametoxam e clotianidin, espressi in tiametoxam. Come convenuto nell'SSD, il tiametoxam e clotianidin vanno dichiarati sia individualmente che sommati.
Tiofanato metile	^(b)	^(c)	^(a)	
Tolclofos metile	^(b)	^(c)	^(a)	
Tolilfluamide	^(b)	^(c)	^(a)	Da non analizzare nei cereali.
Triadimefon e triadime-nol	^(b)	^(c)	^(a)	Definizione del residuo: somma di triadimefon e triadimenol. Come convenuto nell'SSD, entrambi vanno dichiarati sia individualmente che sommati.
Triazofos	^(b)	^(c)	^(a)	



	2012	2013	2014	Osservazioni
Triclorfon	(b)	(c)	(d)	Nota (g)
Triflossistrobina	(b)	(c)	(d)	
Triflumuron	(b)	(c)	(d)	
Trifluralin	(b)	(c)	(d)	
Triticonazolo	(b)	(c)	(d)	
Vinclozolin	(b)	(c)	(d)	Nota (h) Da non analizzare nei cereali. Definizione del residuo: somma di vinclozolin e tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in vinclozolin.
Zoxamide	(b)	(c)	(d)	

Parte B: Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

	2012	2013	2014	Osservazioni
Aldrin e dieldrin	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin.
Azinfos-etile	(d)	(e)	(f)	
Bifentrin	(d)	(e)	(f)	
Bixafen	(d)	(e)	(f)	Nota (g) Da analizzare su base volontaria nelle uova (2012), nel latte e nella carne suina (2013).
Boscalid	(d)	(e)	(f)	Nota (g) Definizione del residuo: Somma di boscalid e M 510F01 inclusi relativi coniugati espressi in boscalid. Il precursore boscalid da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).
Carbendazim e tiofanato metile espressi in carbendazim		(e)	(f)	Definizione del residuo: carbendazim e tiofanato metile espressi in carbendazim. Il carbendazim da analizzare su base volontaria dal 2013 in poi.
Clordano	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: somma degli isomeri cis- e trans- e ossiclorodano, espressi in clordano.
Clormequat		(e)	(f)	Da analizzare su base volontaria nel latte vaccino dal 2013 in poi.
Clorobenzilato	(d)	(e)	(f)	Nota (g)
Clorprofam	(d)	(e)	(f)	Nota (g) Definizione del residuo: Clorprofam e 4'-4'-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA), espresso in clorprofam. Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).
Clorpirifos	(d)	(e)	(f)	
Clorpirifos metile	(d)	(e)	(f)	




	2012	2013	2014	Osservazioni
Clopiralid			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013).
Ciflutrin	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: ciflutrin, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri) (F).
Cipermetrina	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: cipermetrina, incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma degli isomeri).
Ciproconazolo			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Da analizzare su base volontaria nel 2014.
DDT	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-DDD (TDE) espressi in DDT (F).
Deltametrina	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: cis-deltametrina.
Diazinone	(d)	(e)	(f)	
Dicamba			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Da analizzare su base volontaria nel 2014.
Diclorprop-P incl. diclorprop-P			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Da analizzare su base volontaria nel 2014.
Endosulfan	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: somma degli isomeri alfa- e beta- e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan.
Endrin	(d)	(e)	(f)	
Epossiconazolo			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Da analizzare su base volontaria nel 2014.
Etofenprox	(d)	(e)	(f)	Nota (g) Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).
Famoxadone	(d)	(e)	(f)	Nota (g) Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).
Fenpropidin			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Definizione del residuo: somma di fenpropidin e CGA289267 espressi in fenpropidin. Da analizzare su base volontaria nel 2014.
Fenpropimorf		(e)	(f)	Definizione del residuo: acido carbossilico fenpropimorf (BF 421-2) espresso in fenpropimorf. Da analizzare su base volontaria nella carne suina nel 2013.
Fention	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: somma di fention, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressi in composto precursore (F).
Fenvalerate/Esfenvalerate	(d)	(e)	(f)	
Fluazifop		(e)	(f)	Definizione del residuo: fluazifop-P-butile [fluazifop acido (libero e coniugato)]. Da analizzare su base volontaria nel latte nel 2013.



	2012	2013	2014	Osservazioni
Fluquinconazolo	(^d)	(^e)	(^f)	Nota (^g) Da analizzare su base volontaria nel burro nel 2012.
Fuopyram		(^e)	(^f)	Nota (^g)
Fluossipir			(^f)	
Flusilazolo		(^e)	(^f)	Non pertinente per i prodotti (2012). Definizione del residuo: somma del flusilazolo e del suo metabolita IN-F7321 [bis-(4-fluorofenil)metil]silanolo) espressa in flusilazolo (F). Da analizzare su base volontaria nella carne suina nel 2013.
Glufosinato-ammonio			(^f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Definizione del residuo: somma del glufosinato, suoi sali, MPP e NAG espressi in equivalenti di glufosinato. Da analizzare su base volontaria nel 2014.
Glifosate			(^f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Da analizzare su base volontaria nel 2014.
Aloxifop	(^d)	(^e)	(^f)	Nota (^g) Definizione del residuo: alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R (F). Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).
Eptacloro	(^d)	(^e)	(^f)	Definizione del residuo: somma di eptacloro ed eptacloro epossido, espressi in eptacloro.
Esaclorobenzene	(^d)	(^e)	(^f)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa	(^d)	(^e)	(^f)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta	(^d)	(^e)	(^f)	
Esaclorocicloesano (HCH) isomero gamma (lindano) (F)	(^d)	(^e)	(^f)	
Indoxacarb	(^d)	(^e)	(^f)	Nota (^g) Definizione del residuo: indoxacarb quale somma degli isomeri S e R. Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).
Iossinilo		(^e)	(^f)	Definizione del residuo: somma di iossinilo, suoi sali e suoi esteri, espressi in iossinilo (F). Da analizzare su base volontaria nella carne suina nel 2013.
Idrazide maleica	(^d)	(^e)	(^f)	Nota (^g) Per il latte e i prodotti lattiero-caseari la definizione del residuo è: idrazide maleica e suoi coniugati espressi in idrazide maleica. Da analizzare su base volontaria nel latte vaccino nel 2013. Da analizzare su base volontaria nelle uova nel 2012.



	2012	2013	2014	Osservazioni
Mepiquat			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Da analizzare su base volontaria nel 2014.
Metaflumizone	(d)	(e)	(f)	Nota (g) Definizione del residuo: somma degli isomeri E- e Z-. Da analizzare su base volontaria nelle uova nel 2012.
Metazaclor			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Definizione del residuo: metazaclor, inclusi i prodotti di degradazione e di reazione, che possono essere determinati come 2,6-dimetilanilina, calcolati in totale come metazaclor.
Metidation	(d)	(e)	(f)	
Metossicloro	(d)	(e)	(f)	
Paratione	(d)	(e)	(f)	
Paration-metile	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressi in paration-metile.
Permetrin	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: somma di permetrina cis e trans.
Pirimifosmetile	(d)	(e)	(f)	
Procloraz		(e)	(f)	Definizione del residuo: somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz. Da analizzare su base volontaria nella carne suina nel 2013.
Profenofos	(d)	(e)	(f)	
Protioconazolo			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Definizione del residuo: protioconazolo-destio.
Pirazofos	(d)	(e)	(f)	
Piridato			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Definizione del residuo: somma del piridato e del suo prodotto dell'idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato.
Resmetrina	(d)	(e)	(f)	Definizione del residuo: somma di isomeri (F).
Spinosad			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Definizione del residuo: somma di spinosin A e spinosin D, espressi in spinosad (F).
Spiroxamina		(e)	(f)	Definizione del residuo: acido carbossilico spiroxamina espresso in spiroxamina. Da analizzare su base volontaria nel latte nel 2013.
Tau-fluvalinato	(d)	(e)	(f)	Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).
Tebuconazolo			(f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Da analizzare su base volontaria nel 2014.



	2012	2013	2014	Osservazioni
Tetraconazolo	(^d)	(^e)	(^f)	Da analizzare su base volontaria nel burro (2012), nel latte (2013).
Tiacloprid			(^f)	Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Da analizzare su base volontaria nel 2014.
Topramezone			(^f)	Nota (^g) Non pertinente per i prodotti (2012/2013). Definizione del residuo: BAS 670H.
Triazofos	(^d)	(^e)	(^f)	

(^a) Fagioli con baccello (freschi o congelati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso, spinaci (freschi o congelati) e farina di frumento.

(^b) Melanzane, banane, cavolfiori o broccoli, uve da tavola, succo di arancia, piselli senza baccello (freschi o congelati), peperoni (dolci), frumento e olio d'oliva vergine (fattore di trasformazione dell'olio = 5, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta di olive).

(^c) Mele, cavoli cappucci, porri, lattuga, pomodori, pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili; segala o avena, fragole e uve da vino (rosso o bianco).

(^d) Burro, uova di gallina.


(^e) Latte vaccino, carne suina.

(^f) Carne di pollame, fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame).

(^g) Da analizzare su base volontaria nel 2012.

(^h) Sostanza con una definizione difficile dei residui. I laboratori ufficiali le analizzeranno per una definizione completa dei residui, a seconda delle risorse e della capacità e comunicheranno i risultati come convenuto nell'SSD.

(ⁱ) Sostanze con risultati di scarso livello secondo il programma ufficiale di controllo 2009. Saranno analizzate dai laboratori ufficiali che dispongono del metodo richiesto già convalidato. Per i laboratori senza un metodo convalidato, nel 2012 e nel 2013 non è obbligatorio convalidare un metodo.



ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

- 1) Il numero dei campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e ad analizzare è fissato nella tabella di cui al punto 5.
- 2) Oltre ai campioni prescritti a norma della tabella di cui al punto 5, ciascuno Stato membro nel 2012 preleva e analizza dieci campioni di alimenti per lattanti a base di cereali, trattati.

Oltre ai campioni prescritti a norma di detta tabella, ciascuno Stato membro nel 2013 preleva e analizza complessivamente dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

Oltre ai campioni prescritti a norma di detta tabella, ciascuno Stato membro nel 2014 preleva e analizza complessivamente dieci campioni di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

- 3) Un campione per alimento, da prelevare e analizzare a norma della tabella di cui al punto 5, deve provenire, se del caso, da prodotti dell'agricoltura biologica.
- 4) Gli Stati membri che ricorrono a metodi pluriresiduo possono applicare metodi di screening qualitativo fino al 15 % dei campioni da prelevare e analizzare a norma della tabella di cui al punto 5. Qualora uno Stato membro applichi metodi di screening qualitativo, i campioni rimanenti vanno analizzati con metodi pluriresiduo.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta abituale per quantificare i risultati.

- 5) Numero di campioni per Stato membro


Stato membro	Campioni
BE	12 (*)
	15 (**)
BG	12 (*)
	15 (**)
CZ	12 (*)
	15 (**)
DK	12 (*)
	15 (**)
DE	93
EE	12 (*)
	15 (**)
EL	12 (*)
	15 (**)
ES	45
FR	66
IE	12 (*)
	15 (**)
IT	65
CY	12 (*)
	15 (**)
LV	12 (*)
	15 (**)
LT	12 (*)
	15 (**)

Stato membro	Campioni
LU	12 (*)
	15 (**)
HU	12 (*)
	15 (**)
MT	12 (*)
	15 (**)
NL	17
AT	12 (*)
	15 (**)
PL	45
PT	12 (*)
	15 (**)
RO	17
SI	12 (*)
	15 (**)
SK	12 (*)
	15 (**)
FI	12 (*)
	15 (**)
SE	12 (*)
	15 (**)
UK	66

NUMERO COMPLESSIVO MINIMO DI CAMPIONI: 642

(*) Numero minimo dei campioni per metodiche monoresiduo.

(**) Numero minimo dei campioni per metodiche pluriresiduo.



ALLEGATO III

- 1) La «Standard Sample Description (SSD)» per prodotti alimentari e mangimi è il formato per l'indicazione dei risultati delle analisi sui residui di antiparassitari.
- 2) LA SSD comprende un elenco di elementi standardizzati di dati che descrivono le caratteristiche dei campioni o i risultati analitici, ad esempio, paese di origine, prodotto, metodo analitico, limite di rilevamento, risultato, ecc.), la terminologia controllata e le norme di convalida per migliorare la qualità dei dati.

Tabella 1

Elenco degli elementi di dati della Standard Sample Description

Codice dell'elemento	Nome dell'elemento	Label dell'elemento	Tipo di dati (1)	Terminologia controllata	Descrizione
S.01	labSampCode	Codice del campione di laboratorio	xs:string (20)		Codice alfanumerico del campione analizzato
S.03	lang	Lingua	xs:string (2)	LANG	Lingua utilizzata per compilare i campi a testo integrale (ISO-639-1).
S.04	sampCountry	Paese di campionamento	xs:string (2)	COUNTRY	Paese dove è stato eseguito il campionamento. (ISO 3166-1-alfa-2).
S.06	origCountry	Paese di origine del prodotto	xs:string (2)	COUNTRY	Paese di origine del prodotto (codice del paese ISO 3166-1-alfa-2).
S.13	prodCode	Codice del prodotto	xs:string (20)	MATRIX	Prodotto alimentare analizzato descritto conformemente al catalogo MATRIX.
S.14	prodText	Descrizione a testo integrale del prodotto	xs:string (250)		Testo libero per descrivere dettagliatamente il prodotto campionato. Questo elemento diviene obbligatorio se il «codice del prodotto» è «XXXXXXA» (Non figurante nell'elenco).
S.15	prodProdMeth	Metodo di produzione	xs:string (5)	PRODMD	Codice che fornisce informazioni supplementari sul tipo di produzione dell'alimento sotto analisi.
S.17	prodTreat	Trattamento del prodotto	xs:string(5)	PRODTR	Utilizzato per descrivere i trattamenti o i processi del prodotto alimentare.
S.21	prodCom	Osservazione sul prodotto	xs:string (250)		Informazioni supplementari sul prodotto, in particolare dettagli, se disponibili, sulla preparazione casalinga.



Codice dell'elemento	Nome dell'elemento	Label dell'elemento	Tipo di dati (¹)	Terminologia controllata	Descrizione
S.28	sampY	Anno di campionamento	xs:decimal (4,0)		Anno di campionamento.
S.29	sampM	Mese di campionamento	xs:decimal (2,0)		Mese di campionamento. Se la misurazione è il risultato di un campionamento durante un lasso di tempo, questo campo dovrebbe indicare il mese in cui è stato raccolto il primo campione.
S.30	sampD	Giorno di campionamento	xs:decimal (2,0)		Giorno di campionamento. Se la misurazione è il risultato di un campionamento durante un lasso di tempo, questo campo dovrebbe indicare il giorno in cui è stato raccolto il primo campione.
S.31	progCode	Numero del programma	xs:string (20)		Codice unico di identificazione del programma o del progetto per il quale è stato prelevato il campione analizzato.
S.32	progLegalRef	Riferimento normativo del programma	xs:string (100)		Riferimento alla legislazione per il programma identificato dal numero di programma.
S.33	progSampStrategy	Strategia di campionamento	xs:string (5)	SAMPSTR	Strategia di campionamento (rif. EUROSTAT - Typology of sampling strategy, versione del luglio 2009) applicata nel programma o nel progetto identificato dal codice del programma.
S.34	progType	Tipo di programma di campionamento	xs:string (5)	SRCTYP	Indicare il tipo di programma per il quale sono stati prelevati i campioni.
S.35	sampMethod	Metodo di campionamento	xs:string (5)	SAMPMD	Codice che descrive il metodo di campionamento.
S.39	sampPoint	Punto di campionamento	xs:string (10)	SAMPNT	Punto nella catena alimentare in cui è stato prelevato il campione. (Doc. ESTAT/F5/ES/155 «Data dictionary of activities of the establishments»).
L.01	labCode	Laboratorio	xs:string (100)		Codice del laboratorio (se disponibile, codice del laboratorio nazionale). Il codice dovrebbe essere unico e lo stesso in tutte le trasmissioni.



Codice dell'elemento	Nome dell'elemento	Label dell'elemento	Tipo di dati (1)	Terminologia controllata	Descrizione
L.02	labAccred	Accreditamento del laboratorio	xs:string (5)	LABACC	Accreditamento del laboratorio nell'ISO/IEC 17025.
R.01	resultCode	Codice del risultato	xs:string (40)		Numero unico di identificazione di un risultato analitico (una riga della tabella dei dati) nel file trasmesso. Il codice del risultato deve essere mantenuto a livello organizzativo e sarà utilizzato nelle successive operazioni di aggiornamento/eliminazione da parte dei mittenti.
R.02	analysisY	Anno dell'analisi	xs:decimal (4,0)		Anno di completamento dell'analisi.
R.06	paramCode	Codice del parametro	xs:string (20)	PARAM	Parametro/analita dell'analisi descritto secondo il «Substance Code» del catalogo PARAM.
R.07	paramText	Testo del parametro	xs:string (250)		testo libero per descrivere il parametro. Questo elemento diviene obbligatorio se il «Codice del parametro» è «RF-XXXX-XXX-XXX» (Non figurante nell'elenco).
R.08	paramType	Tipo di parametro	xs:string (5)	PARTYP	Indicare se il parametro dichiarato è un residuo individuale/analita, una definizione di una somma di residui o parte di una somma.
R.12	accredProc	Procedura di accreditamento per il metodo analitico	xs:string (5)	MDSTAT	Procedura di accreditamento per il metodo analitico utilizzato.
R.13	resUnit	Unità di risultato	xs:string(5)	UNIT	Tutti i risultati andrebbero espressi in mg/kg.
R.14	resLOD	Risultato LOD	xs:double		Limite di rilevamento indicato nell'unità specificata dalla variabile «Unità di risultato».
R.15	resLOQ	Risultato LOQ	xs:double		Limite di quantificazione indicato nell'unità specificata dalla variabile «Unità di risultato».
R.18	resVal	Valore del risultato	xs:double		Risultato della misurazione analitica espressa in mg/kg ove resType = «VAL».
R.19	resValRec	Valore di recupero del risultato	xs:double		Valore di recupero associato alla misurazione della concentrazione espressa in percentuale (%), ossia rapporto 100 per 100 %.



Codice dell'elemento	Nome dell'elemento	Label dell'elemento	Tipo di dati ⁽¹⁾	Terminologia controllata	Descrizione
R.20	resValRecCorr	Valore del risultato corretto del recupero	xs:string (1)	YESNO	Indicare se il valore del risultato è stato corretto dal calcolo del recupero.
R.21	resValUncertSD	Incertezza del valore del risultato	xs:double		Deviazione standard per la misurazione dell'incertezza.
R.22	resValUncert	Incertezza del valore del risultato	xs:double		Indicare il valore ampliato dell'incertezza (in genere, intervallo di confidenza del 95 %) associato alla misurazione espressa nell'unità di cui al campo «Unità di risultato».
R.23	moistPerc	Percentuale di umidità nel campione originario	xs:double		Percentuale di umidità nel campione originario.
R.24	fatPerc	Percentuale di grasso nel campione originario	xs:double		Percentuale di grasso nel campione originario.
R.25	exprRes	Espressione del risultato	xs:string (5)	EXRES	Codice per descrivere come il risultato è stato espresso: Peso totale, peso delle materie grasse, peso secco, ecc.
R.27	resType	Tipo di risultato	xs:string (3)	VALTYP	Indicare il tipo di risultato, se possa o meno essere quantificato/determinato.
R.28	resLegalLimit	Limite legale per il risultato	xs:double		Indicare il limite legale per l'analisi nel prodotto campionato.
R.29	resLegalLimitType	Tipo di limite legale	xs:string(5)	LMTTYP	Tipo di limite legale applicato per la valutazione del risultato. ML, MRPL, MRL, limite d'azione, ecc.
R.30	resEvaluation	Valutazione del risultato	xs:string (5)	RESEVAL	Indicare se il risultato supera un limite legale.
R.31	actTakenCode	Azione intrapresa	xs:string (5)	ACTION	Descrivere eventuali azioni intraprese a motivo del superamento di un limite legale da parte di un risultato.
R.32	resComm	Osservazione sul risultato	xs:string (250)		Osservazioni supplementari su tale risultato analitico.

⁽¹⁾ Il tipo di dati doppio corrisponde al tipo IEEE 64-bit duplice precisione a virgola mobile, il decimale rappresenta numeri decimali a precisione arbitraria, il tipo di dati a stringa corrisponde a stringhe di caratteri in XML. Il tipo di dati xs: per i tipi di dati doppi e altri dati numerici che consentono la separazione decimale il separatore decimale dovrebbe essere «.», mentre non è consentito il separatore «,».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1275/2011 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	58,7
	MA	51,1
	MK	68,6
	TN	95,6
	TR	87,5
	ZZ	72,3
0707 00 05	TR	159,0
	ZZ	159,0
0709 90 70	MA	41,1
	TR	152,1
	ZZ	96,6
0805 10 20	AR	29,4
	BR	41,5
	MA	56,6
	TR	48,7
	UY	42,5
	ZA	55,6
	ZZ	45,7
0805 20 10	MA	81,2
	ZZ	81,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	32,0
	IL	76,9
	JM	129,1
	TR	78,6
	ZZ	79,2
0805 50 10	TR	54,3
	ZZ	54,3
0808 10 80	CA	120,5
	CL	90,0
	CN	71,1
	US	137,2
	ZA	180,1
	ZZ	119,8
0808 20 50	CN	56,5
	TR	133,1
	ZZ	94,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽³⁾.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 2, prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,

l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Inoltre, il programma di Stoccolma: «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» ⁽⁴⁾, attribuisce una chiara priorità alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

(3) La pornografia minorile, che consiste in immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori, sono in crescita e si diffondono mediante l'uso delle nuove tecnologie e di internet.

(4) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile ⁽⁵⁾ ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l'ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽⁶⁾ stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. L'attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali ⁽⁷⁾ agevolerà inoltre il coordinamento dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di pornografia minorile.

(5) A norma dell'articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, gli Stati contraenti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. Il protocollo opzionale delle Nazioni Unite del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione

⁽¹⁾ GU C 48 del 15.2.2011, pag. 138.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2011.


⁽³⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

⁽⁶⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.



dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.

- (6) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. È opportuno sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.
- (7) La presente direttiva dovrebbe essere pienamente complementare alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI⁽¹⁾, dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.
- (8) La presente direttiva qualifica come reati gli atti connessi allo spettacolo pornografico e definisce tali atti quelli che consistono in un'esibizione organizzata dal vivo, diretta al pubblico. La comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale e i loro partner sono pertanto esclusi da tale definizione.
- (9) La pornografia minorile comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Essa può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di pornografia minorile comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali.
- (10) La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un'impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore.
- (11) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. È opportuno te-

nere conto, alla luce del trattato di Lisbona, delle conclusioni del Consiglio del 24 e del 25 aprile 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene, che prevede quattro livelli di pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione.

- (12) È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di pornografia minorile e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.
- (13) La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.
- (14) Per raggiungere il massimo della pena detentiva previsto dalla presente direttiva per i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile, gli Stati membri possono combinare le pene detentive previste nella legislazione nazionale per tali reati.
- (15) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale rispetto alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.
- (16) In particolare nei casi in cui i reati previsti nella presente direttiva siano commessi a fini di lucro, gli Stati membri sono invitati ad esaminare l'opportunità di applicare sanzioni pecuniarie, oltre alla pena detentiva.
- (17) Nel contesto della pornografia minorile, l'espressione «senza diritto» consente agli Stati membri di limitare la punibilità in relazione ad alcune condotte di pornografia minorile, quali ad esempio quelle aventi finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi. Inoltre tale espressione non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso, ad esempio di linee dirette telefoniche o su internet che svolgono attività per segnalare questi casi.

⁽¹⁾ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.



- (18) Dovrebbe costituire reato l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere considerata responsabile, una persona dovrebbe avere sia l'intenzione di entrare in un sito in cui è disponibile materiale pedopornografico, sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non dovrebbero essere punibili le persone che accedono inavvertitamente a siti contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può dedursi in particolare dal fatto che gli accessi siano ricorrenti o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.
- (19) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti in un modo o nell'altro.
- (20) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si tratta di questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti e dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersene all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.
- (22) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcool.
- (23) Nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato⁽¹⁾, e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato⁽²⁾. È opportuno promuovere l'uso degli strumenti e dei proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza alle vittime e la loro protezione.
- (24) È opportuno evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva. Negli Stati membri in cui è punibile la prostituzione o l'apparire su materiale pornografico conformemente al diritto penale nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né comminare pene in virtù di tale normativa, qualora il minore in questione abbia commesso tali atti in quanto vittima di sfruttamento sessuale, o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività di pornografia minorile.
- (25) Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la presente direttiva prevede livelli di pene che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche penali degli Stati membri in materia di reati minorili.
- (26) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le vittime minorenni a denunciare gli abusi sessuali e l'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, l'avvio delle indagini e dell'azione penale non dovrebbe essere subordinato, in principio, alla denuncia o alla querela formulate dalla vittima o da un suo rappresentante. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente al diritto nazionale.
- (27) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di

⁽¹⁾ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.




comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura.

- (28) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto «in buona fede» dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.
- (29) È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto «turismo sessuale». Per turismo sessuale a danno di minori si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che viaggiano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove il turismo sessuale a danno di minori si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione affinché siano in grado di procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di turismo sessuale a danno di minori.
- (30) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, della legge nazionale sulla sostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti.

Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie.

- (31) Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di fornire un'assistenza a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.
- (32) La decisione quadro 2001/220/GAI stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale e di pornografia minorile dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.
- (33) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e del turismo sessuale a danno di minori. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di «marchi di qualità» per le organizzazioni turistiche che combattono il turismo sessuale a danno di minori, o che applicano un'esplicita politica di contrasto al turismo sessuale a danno di minori.




- (34) Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scorraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate e sufficientemente comprensibili. Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di linee di assistenza telefonica o di linee telefoniche dirette.
- (35) Per quanto riguarda la segnalazione dei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e l'assistenza ai minori in difficoltà, è opportuno promuovere le linee telefoniche dirette raggiungibili ai numeri 116 000 per i minori scomparsi, 116 006 per le vittime di reati e 116 111 per i minori in generale, istituite dalla decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale ⁽¹⁾, tenendo altresì conto dell'esperienza acquisita relativamente al loro funzionamento.
- (36) Gli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e a occuparsene. Tale formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell'infanzia e personale sanitario, ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che possono entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.
- (37) Al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, è opportuno proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d'intervento a essi destinati. Tali programmi o misure di intervento dovrebbero rispondere a un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali e avere carattere non obbligatorio. Tali programmi o misure di intervento non pregiudicano i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti.
- (38) I programmi o le misure di intervento non sono forniti in quanto diritti automatici. Spetta allo Stato membro decidere quali programmi o misure di intervento siano appropriati.
- (39) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero essere sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali a danno di minori. Le modalità di tale valutazione, come il tipo di autorità competente a disporre e a effettuare la valutazione, o il momento durante o dopo il procedimento penale in cui procedere a tale valutazione, nonché le modalità di programmi o misure di intervento efficaci offerti in seguito a tale valutazione dovrebbero essere conformi alle procedure interne degli Stati membri. Al medesimo fine di prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero altresì avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci su base volontaria. Tali programmi o misure di intervento non dovrebbero interferire con i piani nazionali riferiti al trattamento di persone affette da disturbi mentali.
- (40) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori. I datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziario o delle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di «datore di lavoro» dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale.
- (41) Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, la presente direttiva tiene conto del fatto che l'accesso al casellario giudiziario è consentito solo alle autorità competenti o alla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l'obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari giudiziari o le modalità di accesso a tali casellari.
- (42) L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziari. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.

⁽¹⁾ GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.



- (43) Gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di misure amministrative supplementari in relazione agli autori di reati, quali l'iscrizione delle persone condannate per uno dei reati di cui alla presente direttiva in registri di autori di reati sessuali. L'accesso a tali registri dovrebbe essere soggetto alle limitazioni di cui ai principi costituzionali nazionali e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, ad esempio limitandone l'accesso alla magistratura e/o alle autorità di polizia.
- (44) Gli Stati membri sono incoraggiati a creare meccanismi per la raccolta di dati o punti informativi, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto degli abusi e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile, l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per la creazione di servizi di informazione al fine di fornire informazioni su come riconoscere i segni di abuso e sfruttamento sessuale.
- (46) La pornografia minorile che raffigura immagini di abusi sessuali su minori è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l'espressione di un'opinione, e contro la quale è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che sono responsabili di produrre, distribuire e scaricare immagini di abusi sessuali su minori. Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione nella lotta alla pornografia minorile, gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i paesi terzi nel tentativo di assicurare l'eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.
- (47) Tuttavia, malgrado questi sforzi, spesso non è possibile eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche possibile istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti pornografia minorile potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Sia per eliminare che per bloccare i materiali pedopornografici, è opportuno stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'eshaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitate duplicazioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma «Internet più sicuro» ha istituito una rete di linee telefoniche dirette, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.
- (48) La presente direttiva è intesa a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la decisione quadro sia sostituita nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell'adozione della presente direttiva.
- (49) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (50) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.



- (51) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (52) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) «minore»: la persona di età inferiore ai diciotto anni;
- b) «età del consenso sessuale»: età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;
- c) «pornografia minorile» o «materiale pedopornografico»:
- i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;
 - ii) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;
 - iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure
 - iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
- d) «prostituzione minorile»: l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;
- e) «spettacolo pornografico»: l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di:
- i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
 - ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
- f) «persona giuridica»: un'entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di abuso sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.
4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.
5. Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:
 - i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età;
 - ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure



iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 4

Reati di sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.

5. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 5

Reati di pornografia minorile

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

7. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pornografia minorile, di cui all'articolo 2, lettera c), punto iii), qualora la persona che sembra un minore abbia avuto in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.

8. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 del presente articolo si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all'articolo 2, lettera c), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all'articolo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), e purché l'attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.

Articolo 6

Adescamento di minori per scopi sessuali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale:

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale di incontrarlo con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.



*Articolo 7***Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.

*Articolo 8***Atti sessuali consensuali**

1. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.

2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli pornografici che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.

3. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 e 6, si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di materiale pedopornografico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali minori e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi alcun abuso.

*Articolo 9***Circostanze aggravanti**

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7:

- a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;
- b) il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità;

- c) il reato è stato commesso da più persone riunite;
- d) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ⁽¹⁾;
- e) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;
- f) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; oppure
- g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

*Articolo 10***Misure interdittive derivanti dalle condanne**

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali siano trasmesse in conformità delle procedure previste dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario ⁽²⁾ quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 della richiamata decisione quadro con il consenso dell'interessato.

⁽¹⁾ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23.



*Articolo 11***Sequestro e confisca**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

*Articolo 12***Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

- a) il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
- b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- c) l'autorità sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 7, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso.

*Articolo 13***Sanzioni applicabili alle persone giuridiche**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure
- e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 14***Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime**

Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafo 6.

*Articolo 15***Indagini e azione penale**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, nonché i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punti i) e ii), possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico, quali foto e registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

*Articolo 16***Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.



2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti.

Articolo 17

Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:

- a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio; oppure
- b) l'autore del reato è un loro cittadino.

2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del suo territorio, tra l'altro nei casi seguenti:

- a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;
- b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure
- c) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e 6 e, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 e 7, sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.

4. Per le azioni penali relative ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 4, 5 e 6, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafo 6, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

5. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 18

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni

1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 19 e 20, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulta incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 19 e 20.

Articolo 19

Assistenza e sostegno alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI e dalla presente direttiva. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

4. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.



5. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenni nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia della vittima minorenni l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

Articolo 20

Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenni qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:

- a) l'audizione della vittima minorenni abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
- b) l'audizione della vittima minorenni si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo;
- c) la vittima minorenni sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo;
- d) ove possibile e opportuno, la vittima minorenni sia ascoltata sempre dalle stesse persone;
- e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini delle relative indagini o del procedimento penali;
- f) la vittima minorenni sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tutte le audizioni della vittima minorenni ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive

possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che:

- a) l'udienza si svolga a porte chiuse;
- b) la vittima minorenni sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenni e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine delle vittime minorenni e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.

Articolo 21

Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:

- a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e
- b) l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.

Articolo 22

Programmi o misure di intervento di natura preventiva

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.

Articolo 23

Prevenzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori.

2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.



3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

Articolo 24

Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale

1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

2. I programmi o le misure di intervento di cui al paragrafo 1 soddisfano le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:

a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza; e

b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 alle quali siano stati proposti programmi o misure d'intervento ai sensi del paragrafo 4:

a) siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;

b) acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;

c) possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto.

Articolo 25

Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.

2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Articolo 26

Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI

La decisione quadro 2004/68/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2004/68/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 27

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 dicembre 2013.


2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Relazione

1. Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.



2. Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 25.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK


Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUE-011) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 2 0 2 0 6 *

€ 8,00

